



Arrigo Solmi (1935-1939)

Eloisa Mura

Uno storico del diritto prestato alla Giustizia: Arrigo Solmi

SOMMARIO: 1. Le possibili ragioni di una scelta – 2. Un codice civile per il fascismo – 3. Il ‘codice di procedura civile Solmi’: un progetto mancato – 4. Dall’impegno per la riforma dell’ordinamento giudiziario alla ‘Commissione Solmi’ per l’istituzione della Camera dei fasci e delle corporazioni – 5. L’asse culturale con la Germania e la firma sulle leggi razziali

1. *Le possibili ragioni di una scelta*

La notizia che il 24 gennaio 1935 Mussolini aveva scelto Arrigo Solmi per sostituire il guardasigilli de Francisci non dovette giungere del tutto inaspettata. Era infatti una costante che per la guida di quel ministero il capo del fascismo si affidasse a personalità che avevano avuto un’esperienza nelle file nazionaliste e che potevano vantare uno stretto collegamento con il mondo del diritto, teorico o pratico che fosse. Su entrambi i versanti, Solmi offriva indubbie garanzie di affidabilità. Eletto consigliere comunale a Milano nel 1920 in una lista antisocialista e sensibile alla ventata nazionalista, lo storico del diritto emiliano era stato uno dei primi esponenti del mondo universitario a schierarsi apertamente a favore del regime¹. Collaboratore attivo fin dal numero d’esordio di *Gerarchia*, rivista fondata e diretta da Mussolini, nel 1923 vi aveva pubblicato un saggio dedicato ai problemi della riforma costituzionale in Italia con il quale denunciò il decadimento morale e politico dello Stato liberale, inneggiando apertamente alle «idee fattive e rinnovatrici» del movimento fascista, «partito di difesa nazionale, che aveva il superbo coraggio di richiamarsi alle tradizioni più pure del Risorgimento»². Nominato in quello stesso anno rettore dell’Università di Pavia dopo

¹ Sui rapporti fra Solmi e il regime precedenti alla nomina a guardasigilli v. M. LUCCHESI, «Fedele seguace del PNF almeno dal novembre del 1920». *A proposito dell’iscrizione di Arrigo Solmi al Partito fascista*, in *I giuristi e il fascismo del regime (1918-1925)*, a cura di I. Biocchi e L. Loschiavo, Roma TrE-Press, Roma 2015, pp. 237-265.

² A. SOLMI, *La riforma costituzionale*, in «Gerarchia», II (1923), n. 8, pp. 1123-1133, saggio ripubblicato in versione più ampia in ID., *La riforma costituzionale*, Alpes, Milano 1924 (citaz. alle pp. 15 e 35). Sul primo numero della rivista mussoliniana, Solmi aveva già pubblicato il saggio dal titolo *Le terre del sacro fuoco italiano nel 1796*, in «Gerarchia», I (1922), n. 1, pp. 22-25.

il rifiuto dell'incarico da parte di Giorgio Errera – uno dei pochi accademici che non avrebbero giurato fedeltà al fascismo³ –, si era adoperato per la fascistizzazione dell'ateneo lombardo e per l'istituzione della Scuola di scienze politiche, divenuta poi facoltà nel 1926, ove tenne per incarico il corso di diplomazia e storia dei trattati, materia cui dedicò in quegli anni numerosi contributi. Ai lavori prevalentemente medievistici degli esordi universitari, si era aggiunta così una copiosa produzione contemporaneista, di taglio spesso politico-divulgativo, con la quale aveva continuato a spendersi a sostegno del regime e della sua politica estera, magnificandone l'azione diplomatica⁴. Tutti gli scritti storici e politici pubblicati dal giurista emiliano a partire dal 1922 testimoniano inoltre una profonda ammirazione, se non una venerazione, per il capo del fascismo sfociante talora in un vero e proprio culto della personalità⁵.

Era una stima ricambiata. Se gli attestati di fede nel regime e la duttilità negli interessi di studio – trasferitosi alla Statale di Milano, dal 1931 la sua cattedra sarebbe diventata quella di scienza politica⁶ – costituirono fattori

³ G. BOATTI, *Preferirei di no. La storia dei dodici professori che si opposero a Mussolini*, Einaudi, Torino 2010, *ad nomen*.

⁴ Tra i numerosi scritti di politica internazionale dello storico del diritto emiliano si segnalano: A. SOLMI, *Il problema delle materie prime davanti alla Società delle Nazioni*, in «Gerarchia», I (1922), n. 10, pp. 539-545; ID., *Sui rapporti di cultura fra l'Italia e l'Oriente europeo*, Tipografia Commerciale, Trieste 1922; ID., *La Germania repubblicana*, in «Gerarchia», II (1923), n. 12, pp. 1397-1402; ID., *La Jugoslavia economica*, in «Economia. Rassegna mensile di politica economica», I (1923), n. 1, pp. 195-204; ID., *L'Albania e l'Italia*, in «Economia. Rassegna mensile di politica economica», I (1923), n. 2, pp. 223-232; ID., *Le vie dell'Oriente*, in «Gerarchia», III (1924), n. 3, pp. 139-145; ID., *I diritti dell'Italia nel Mediterraneo*, in «L'Oltremare», II (1928), n. 3, pp. 124-126; ID., *La revisione dei mandati*, in «L'Oltremare», II (1928), n. 10, pp. 362-363; ID., *La crisi dei rapporti italo-francesi nel 1927*, in *Annuario di politica estera 1927*, Università di Pavia, Pavia 1928, pp. 197-207. Sulla produzione scientifica di Solmi v. E. ROTA, *Arrigo Solmi nella sua opera di storico e di politico*, in «Annali di scienze politiche», VII (1934), n. 1, pp. 1-68, di taglio agiografico; G.P. BOGNETTI, *L'opera storico-giuridica di Arrigo Solmi e il problema dell'oggetto e del metodo della storiografia del diritto italiano*, in «Rivista di storia del diritto italiano», XVII-XX (1944-47), pp. 171-199, giustamente critico sulla produzione politico/divulgativa, nonostante il rapporto di devozione con il maestro emiliano; L. MONZALI, *Arrigo Solmi storico delle relazioni internazionali*, in «Il Politico», XLIX (1994), n. 3, pp. 439-467.

⁵ Così rileva MONZALI, *Arrigo Solmi storico delle relazioni internazionali*, cit. nt. 4, spec. pp. 451-452.

⁶ Accenni assai critici esprimeva Jemolo allorché era nell'aria la chiamata a Milano di Solmi sul nuovo insegnamento; a suo parere, nella materia il giurista emiliano era un artigiano e

che giocarono a favore della nomina al dicastero della Giustizia, decisiva per la scelta fu infatti la considerazione che Mussolini aveva maturato negli anni della comune attività politica svolta nel capoluogo lombardo, dove lo storico del diritto aveva ottenuto di poter risiedere anche quando insegnava a Parma e a Pavia⁷. Era stato proprio quello stretto rapporto ad aprire a Solmi, uomo di cultura e non certo di partito, le porte di una brillante e rapida carriera politica che nel 1924, per espressa volontà di Mussolini, lo portò a candidarsi nel listone nazionalfascista e a essere eletto al Parlamento. Iscrittosi ufficialmente al Pnf nell'ottobre del 1925, fu indi nominato membro della Commissione Mattei-Gentili per la riforma della legislazione ecclesiastica, consigliere del Contenzioso diplomatico e relatore alla Camera della legge concernente i Patti Lateranensi. Nel 1932 fu chiamato invece a ricoprire la carica di sottosegretario al ministero dell'Educazione nazionale, retto allora da Francesco Ercole, un altro storico del diritto, già nazionalista a sua volta⁸.

Il *cursus honorum* non fu tuttavia privo di intoppi e di delusioni. Osteggiato dalle gerarchie del Pnf – dura la critica del segretario Starace che lo

non certo un maestro insigne e si rischiava perciò di istituire una «cattedra di bagolamenti»: A.C. JEMOLO, *Lettere a Falco*, II, (1928-1943), a cura di M. Vismara Missiroli, Giuffrè, Milano 2009, p. 200. A leggere l'evanescente prolusione pronunciata da Solmi l'8 gennaio 1932, su un tema allora di grande attualità e su cui si erano cimentati Giovanni Gentile e Alfredo Rocco, non si può che dar ragione all'ecclesiasticista romano: A. SOLMI, *Politica e diritto nella dottrina generale dello Stato*, Edizioni del Gruppo Universitario Fascista e Istituto Fascista di cultura, Milano 1932; sui due quasi coevi interventi di Gentile e Rocco v. I. BIROCCHI, *Il codice al tempo del codice, sotto l'angolazione della cultura delle riviste*, in *Il codice civile: gli anni della formazione*, a cura di F. Astone, G. Chiodi, M. Grondona, S. Solimano, I, Roma TrE Press, Roma 2026, pp. 30-43. In realtà Solmi rimase per tutto il decennio solo titolare formale dell'insegnamento, che fu tenuto da supplenti (spesso il cognato Gino Dallari), perché già nel corso dell'anno accademico 1931-32 venne nominato sottosegretario e, senza soluzione di continuità, guardasigilli.

⁷ Solmi era stato autorizzato a risiedere a Milano dal 1912: ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO (d'ora in poi ACS), *Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale Istruzione Superiore, Miscellanea di Direzioni diverse (I-II-III) (1929-1945)*, b. 58, fasc. Solmi Arrigo.

⁸ Per un profilo biografico complessivo di Solmi si rinvia a I. BIROCCHI, *Solmi, Arrigo*, in *Dizionario biografico degli italiani*, XCIII, Istituto della Enciclopedia italiana Treccani, Roma 2018, pp. 221-226. Un raffronto tra le posizioni di Ercole e quelle di Solmi è proposto da F. TORCHIANI, "Alti papaveri", *storiografia e organizzazione culturale nell'Italia fascista*, in *Le mani sulla cultura. Adesione, negoziazione e coercizione nell'Italia fascista*, a cura di G. D'Ottavio, Viella, Roma 2025, pp. 37-57.

accusò di incapacità – e dagli stessi ambienti universitari che gli rimproverarono di non aver sufficientemente difeso gli interessi dell'Università di Pavia, il cui prestigioso monopolio era stato messo in discussione dalla recente istituzione del nuovo ateneo milanese, nel 1926 non fu confermato nella carica di rettore⁹. Le idee sulla riforma costituzionale avanzate tra il 1923 e il 1924 – il tema era stato appena messo all'ordine del giorno dal Gran Consiglio – non destarono, poi, echi significativi. Cauti e in qualche modo condizionati dallo storicismo conservatore che aveva orientato i suoi primi passi, Solmi si era del resto limitato a «indicare i pericoli di riforme non meditate e mostrare la perfetta adattabilità dello Stato liberale, sia pure corretto nelle sue contingenti imperfezioni, ai mutamenti più arditamente e più conformi allo spirito dello Stato moderno»¹⁰. Non sorprende perciò la mancata partecipazione alle due commissioni – quella dei Quindici e quella dei Diciotto o dei 'Soloni' – che si susseguirono tra l'autunno del 1924 e il 1925 con lo scopo di tracciare quel piano di riforme costituzionali peraltro presto accantonato in seguito all'avvio del programma ideato e messo in atto da Alfredo Rocco¹¹.

I rapporti con Mussolini restarono comunque sempre vivi e nel 1935 arrivò, appunto, la prestigiosa designazione a guardasigilli. Rispetto a quanti lo avevano preceduto nella carica, lo studioso emiliano era una figura meno ingombrante e più remissiva, e poteva per questa ragione assicurare una guida del ministero più acquiescente alle scelte del duce, determinato a imprimere una accelerazione alla soluzione dei problemi più urgenti. Oltre alle questioni ordinamentali riguardanti la magistratura – in particolare, i problemi del reclutamento e dell'aggiornamento –, Solmi era chiamato a dare impulso al processo di elaborazione dei codici civile, di commercio e di procedura civile, che registrava un forte ritardo sia per la scelta di dare

⁹ Cfr. E. SIGNORI, *Minerva a Pavia. L'ateneo e la città tra guerra e fascismo*, Cisalpino, Milano 2002, pp. 107-115, 121-122 e 283. Sull'emarginazione di Solmi a Pavia a seguito della sua azione da rettore e sul recupero del prestigio in ambito nazionale v. anche E. DEZZA, *La Facoltà giuridica pavese dal fascismo alla repubblica*, in *Giuristi al vivo. Le Facoltà di Giurisprudenza tra regime fascista ed età repubblicana*, a cura di M. Cavina, Clueb, Bologna 2014, p. 62 e, da ultimo, M. LUCCHESI, *La scienza e la vita. Pasquale Del Giudice, Pietro Vaccari, Arrigo Solmi (Pavia 1878-1930)*, Cisalpino, Milano 2018, pp. 53-56 e 117-119, ove l'autrice parla di «rovinosa uscita di scena» e di «cocente umiliazione» con riferimento all'esito del mandato rettorale.

¹⁰ SOLMI, *La riforma costituzionale (1924)*, cit. nt. 2, p. iniziale non numerata; l'idea era più volte ribadita: ivi, pp. 15 e 54.

¹¹ Sulle due commissioni dei Quindici e dei Soloni (i componenti, le proposte, gli esiti), v. A. AQUARONE, *L'organizzazione dello Stato totalitario*, I, Einaudi, Torino 1978², pp. 52-60.

la precedenza ai codici penalistici, sia perché riguardanti assetti vitali di una società civile e di un mondo produttivo in continua evoluzione e perciò difficili da disciplinare in un codice che aspirasse alla sistematicità. In linea con lo spirito del regime, propagandisticamente impegnato ad accreditarsi come in perenne movimento, il neoministro si impegnò tuttavia ben presto anche in ulteriori ambiti di intervento, concentrandosi inizialmente sul riassetto dell'organico ministeriale. Stabilito il requisito obbligatorio della tessera del Pnf, chiamò così alcuni funzionari che avevano collaborato con lui al dicastero dell'Educazione nazionale, mostrando una netta preferenza per magistrati versati nelle questioni di diritto sindacale e corporativo. Il gabinetto fu affidato a Gaetano Cosentino, magistrato potentino che nel 1939, su proposta dello stesso Solmi, sarebbe stato nominato senatore¹². Completavano l'organico tre giudici, cinque cancellieri, il segretario particolare del ministro e il suo vice, il capo dell'ufficio legislativo, affiancato da altri due magistrati addetti, e dieci tra dattilografi e personale ausiliario, per un totale di cinquantadue persone, inclusi gli agenti di custodia. Tutti sarebbero stati impegnati nelle aree di intervento che caratterizzarono maggiormente il ministero solmiano: il riavvio dei lavori sul codice civile, con l'abbandono del progetto italo-francese delle obbligazioni, e di quelli sul codice di procedura civile, gli interventi di riforma dell'ordinamento giudiziario, l'asse giuridico-culturale con il nazionalsocialismo e le leggi razziali¹³.

2. *Un codice civile per il fascismo*

A incombere sull'agenda del neoministro era in primo luogo la riforma del comparto privatistico. La legge del 5 febbraio 1934, n. 164 – che aveva segnato il passaggio del corporativismo da una prima fase essenzialmente sindacale a una seconda caratterizzata da un più massiccio intervento statale nell'economia, conseguenza della crisi del Ventinove – pose, infatti, al centro dell'attenzione l'esigenza di elaborare un diritto civile «aderente alla dottrina fascista nella sua essenza e nei suoi sviluppi». Era l'impegno che Solmi prese

¹² A. MENICONI, *Storia della magistratura italiana*, il Mulino, Bologna 2012, p. 212.

¹³ Sul funzionamento del ministero sotto Solmi v. G. TOSATTI, *I gabinetti nei ministeri dell'Italia liberale e fascista*, in *Governare dietro le quinte. Storia e pratica dei gabinetti ministeriali in Italia (1861-2023)*, a cura di G. Melis e A. Natalini, il Mulino, Bologna 2023, pp. 83-85 e 88-89 e A. MENICONI, *La magistratura e la politica della giustizia durante il fascismo attraverso le strutture del ministero della Giustizia*, in *Il diritto del duce. Giustizia e repressione nell'Italia fascista*, a cura di L. Lacchè, Donzelli editore, Roma 2015, p. 87.

con Mussolini riconoscendo a tale obiettivo un carattere di stretta priorità. Al culmine del consenso, il regime doveva portare a termine l'opera di codificazione: il duce lo esigeva e il guardasigilli era, ancora una volta, pronto ad assecondarlo¹⁴. La creazione di una disciplina dei rapporti tra privati a misura della nuova società era del resto un obiettivo che, da storico del diritto, aveva indicato fin dal 1922 in un agile libretto ove aveva apertamente denunciato la passiva acquiescenza del legislatore ottocentesco italiano al modello codificatorio francese. Abbandonare le logiche individualistiche di stampo liberale per dar vita a un diritto privato che fosse «genuina espressione della dottrina del Fascismo» non era però operazione tanto semplice, come ebbe modo di constatare una volta assunto l'incarico di guardasigilli¹⁵.

La codificazione civilistica era allora gravata da una pesante eredità: il codice di commercio, fermo al progetto d'Amelio del 1925, e il progetto italo-francese delle obbligazioni, approvato nel 1927 ma arenato. Per quanto strettamente atteneva al campo del diritto commerciale, come ebbe a riconoscere anche Solmi, si era allora preferito procedere con riforme parziali di quegli istituti maggiormente investiti dalla crisi economica e inseriti in una logica di tipo liberista o comunque bisognosi di interventi modernizzanti (le procedure fallimentari, le società per azioni, i titoli di credito, solo per fare qualche esempio)¹⁶. Fra gli stessi giuscommercialisti era d'altronde

¹⁴ Cfr. sul punto R. DE FELICE, *Mussolini il duce*, II, *Lo Stato totalitario 1936-1940*, Einaudi, Torino 1981, p. 82. Sugli intenti perseguiti dal regime con la codificazione civilistica durante il ministero di Solmi v. inoltre R. TETI, *Codice civile e regime fascista. Sull'unificazione del diritto privato*, Giuffrè, Milano 1990, spec. pp. 86-142 e N. RONDINONE, *Impresa e commercialità attraverso il "lato oscuro" dell'unificazione dei codici*, Giappichelli, Torino 2020, pp. 114-118. Per le parole di Solmi citate nel testo v. il documento riprodotto e commentato da R. TETI, *Documenti d'archivio sul Libro I del codice civile*, in «Rivista di diritto civile», XLIV (1998), pt. I, pp. 360 e 379.

¹⁵ A. SOLMI, *Relazione a S.M. il re imperatore del ministro guardasigilli (Solmi) presentata nell'udienza del 12 dicembre 1938-VII per l'approvazione del testo delle Disposizioni sull'applicazione delle leggi in generale e del Libro primo del Codice civile*, in «Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia», supplemento ordinario n. 285 del 15 dicembre 1938, pt. I, p. 3. La formula riprendeva quella già utilizzata da Sergio Panunzio nel noto saggio pubblicato nel 1927 sul «Popolo d'Italia» dal titolo *Fascistizzare il diritto privato*, poi riprodotto in S. PANUNZIO, *Motivi e metodo della codificazione fascista*, Giuffrè, Milano 1943, pp. 17 ss. Il volumetto del 1922 al quale si fa riferimento nel testo è invece A. SOLMI, *La storia del diritto italiano*, Fondazione Leonardo per la cultura italiana, Roma 1922.

¹⁶ V., fra gli altri interventi, il discorso di Solmi al Senato del 28 marzo 1935, in *Atti parlamentari, Senato del Regno, Legislatura XXIX, 1ª sessione 1934-35, Discussioni*, I, Tipografia del Senato,

opinione diffusa che convenisse soprassedere alla redazione di un nuovo codice di commercio in attesa che il quadro economico nazionale si stabilizzasse. La consapevolezza delle ricadute che l'assetto corporativistico ancora *in itinere* avrebbe potuto determinare sulla materia e la convinzione che occorresse riconsiderare i rapporti tra negozi civili e commerciali prendendo atto che la distinzione, se aveva ragion d'essere, non poteva comunque assumere caratteri di rigidità, spingevano anche Solmi in quella direzione. «Ho spezzato, in più occasioni, parecchie lanciae [sic] per evitare la dannosa ripetizione delle norme per i contratti civili e per i contratti commerciali in due diversi testi», affermava, rassicurando però immediatamente sul fatto che ciò non preludeva in alcun modo all'abolizione del codice di commercio. Quel *corpus* normativo avrebbe sempre avuto «un campo tutto suo proprio e riservato», ma occorreva mutare la tradizionale prospettiva contrattualistica e aprirsi a una visione sociale e pubblica della vita commerciale. Incombeva evidentemente il soggetto-impresa. Due giuristi assai autorevoli come Ageo Arcangeli e il pur giovane Tullio Ascarelli avevano portato il contributo italiano in tema di società per azioni al Congresso internazionale di diritto comparato tenutosi a L'Aja nell'agosto del 1932, con dati che mostravano l'ascesa irresistibile di quella forma sociale e dei problemi che ne derivavano; dal canto suo, Mossa insisteva a più riprese sulla centralità dell'impresa¹⁷. Mettere barriere troppo rigide tra le due discipline era, insomma, un anacronismo: «la vita ha le sue leggi ed essa deve sospingere anche i giuristi fuori dai vecchi schemi», concludeva il guardasigilli che, in quell'ottica, apriva anche all'idea di un codice delle attività produttive o dell'economia lanciata allora da alcuni giuscommercialisti e da lui ritenuta compatibile con il mantenimento del codice di commercio, seppure reso più snello¹⁸.

Roma 1935, pp. 799-808. Sulle riforme attuate in questo campo dal regime in quel torno d'anni v. R. TETI, *Un diritto per gli imprenditori*, Donzelli editore, Roma 2018, pp. 128-136.

¹⁷ A. ARCANGELI, T. ASCARELLI, *Il regime delle società per azioni con particolare riguardo al voto plurimo e alla protezione delle minoranze*, in «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», XXX (1932), pt. I, pp. 159-172. Quanto a Mossa, l'idea della centralità dell'impresa si fa risalire alla prolusione sassarese del 1923: specifiche indicazioni in TETI, *Codice civile e regime fascista*, cit. nt. 14, p. 92 nt. 91 e soprattutto in F. MAZZARELLA, *Un diritto per l'Europa industriale. Cultura giuridica ed economia dalla rivoluzione francese al secondo dopoguerra*, Giuffrè, Milano 2016, pp. 235-266.

¹⁸ Cfr. A. SOLMI, *Prefazione*, in ID., *L'idea fascista nel nuovo codice civile*, Società editrice del «Foro italiano», Roma 1940, pp. 13-14 e ID., *L'idea fascista nel nuovo codice civile*, ivi, pp. 37-38. L'idea di un codice dell'economia era stata, per esempio, avanzata da Enrico Soprano, uno dei fu-

Manifestando cautela e senza accantonare del tutto l'idea, il 24 marzo 1936 Solmi annunciò così al Senato la sospensione dei lavori per l'elaborazione del nuovo articolato poiché

forti dubbi vennero sollevati sulla convenienza di procedere alla formazione di un nuovo Codice di commercio, quando, da un lato, le condizioni dell'economia [erano] in periodo di grave trasformazione e di grave turbamento, e, dall'altro, l'organizzazione della vita nazionale [andava] adagiandosi su basi del tutto nuove che non po[tevano] essere senza influenza sulla disciplina giuridica dei rapporti di commercio¹⁹.

Lo storico del diritto emiliano evitava in questo modo di presentare alla commissione parlamentare il progetto del 1925, consapevole di come l'impostazione su base oggettiva del disegno elaborato da d'Amelio fosse ormai totalmente disallineata rispetto all'ordinamento corporativo, imperniato sulla più moderna figura dell'imprenditore come organizzatore dei fattori di produzione e non su quella tradizionale del commerciante come intermediario negli scambi: una prospettiva che lasciava intravedere una qualche propensione per un codice impostato secondo un sistema di tipo soggettivo²⁰.

Sulla codificazione civilistica pendeva però il macigno del codice italo-francese, i cui lavori sulla parte commerciale erano proseguiti per tutta la prima metà degli anni Trenta. La scelta iniziale del guardasigilli fu, come è noto, quella di riesumare con qualche modifica il progetto, contenente la disciplina delle obbligazioni e dei contratti che costituiva allora la materia del libro quarto della codificazione civile in preparazione²¹. Nel 1937, con-

turi compilatori chiamati da Dino Grandi: E. SOPRANO, *Codice di commercio o codice dell'economia corporativa?*, in «Il Foro italiano», XLII (1937), pt. IV, coll. 132-152. Per le ricadute sul diritto commerciale nel nuovo quadro delineato dal corporativismo v. E. MURA, *Il problema della «penetrazione» del principio corporativo nel diritto commerciale nelle pagine di Finzi, Greco e Ascarelli*, in «Historia et ius», 18/2020, paper 25, pp. 1-52.

¹⁹ Cfr. il discorso di Solmi al Senato del 24 marzo 1936, in *Atti Parlamentari, Senato del Regno, Legislatura XXIX, 1ª Sessione 1934-36, Discussioni*, II, Tipografia del Senato, Roma 1936, pp. 1968-1974 (citaz. a p. 1970).

²⁰ Così RONDINONE, *Impresa e commercialità*, cit. nt. 14, pp. 45-46.

²¹ Sul progetto italo-francese delle obbligazioni sono fondamentali gli studi di G. CHIODI, *Il progetto italo-francese delle obbligazioni commerciali (1930-1935) in alcune fonti inedite dell'archivio Filippo Vassalli*, in *'Non più satellite'. Itinerari giuscommercialistici tra Otto e Novecento*, a cura di I. Birocchi, Edizioni ETS, Pisa 2019, pp. 287-330; ID., *Costruire una nuova legalità: il diritto delle obbligazioni nel dibattito degli anni Trenta*, in *La costruzione della legalità fascista negli anni*

sapevole del clima generale ormai mutato, Solmi cambiò tuttavia idea e dichiarò di voler abbandonare quel testo perché ritenuto «quasi anacronistico per il diverso orientamento dei principi che lo ispira[vano] e che lo conducevano perfino all'assurdo di tacere completamente dei contratti di lavoro e dei contratti collettivi». L'obiettivo diveniva perciò quello di approvare entro la fine del 1938 un codice civile in tre libri e procedere poi, sull'esempio di altre legislazioni straniere, alla redazione di un codice delle obbligazioni e dei contratti separato. In questo modo – assicurava Solmi – si sarebbe potuta «realizzare un'opera legislativa profondamente maturata e rispondente alle nuove concezioni del diritto fascista»²².

La strada del codice era tuttavia lastricata di intoppi e segnata da continui ripensamenti sia sul versante della sistematica, sia su quello dei contenuti²³. I problemi e le incertezze riguardavano la partizione, la materia e i confini del civile, ma anche la natura stessa del nuovo *corpus*: si trattava di decidere se esso dovesse limitarsi ad acquisire le innovazioni ormai definite sulla base di una consolidata giurisprudenza, senza cioè modificare la so-

Trenta, a cura di I. Birocchi, G. Chiodi, M. Grondona, Roma TrE-Press, Roma 2020, pp. 201-260; ID., *Un esperimento di diritto privato sociale. Il progetto italo-francese e la sua parabola dall'età liberale al fascismo*, in *Bürgerliches Recht im nachbürgerlichen Zeitalter - 100 Jahre Soziales Privatrecht in Deutschland, Frankreich und Italien, Bd. 1: Vom Liberalen zum Sozialen Privatrecht? - Der französisch-italienische Obligationenrechts-Entwurf von 1927*, hrsg. D. Deroussin, M. Löhnig, F. Mazzarella, S. Wagner, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 2022, pp. 3-44.

²² «È a riconoscere che l'attuale progetto preliminare, elaborato – come si è premesso – in epoca ormai lontana, con altri criteri e più ristrette finalità, nell'intento immediato di giungere ad una unificazione legislativa tra Italia e Francia, risulta oggi in massima parte inadeguato alle reali esigenze della nuova codificazione fascista, ed anzi quasi anacronistico per il diverso orientamento dei principi che lo ispirarono e che conducevano perfino all'assurdo di tacere completamente dei contratti di lavoro e dei contratti collettivi. Si reputa perciò necessario ritirarlo anzitutto dalla Commissione parlamentare e procedere quindi, ad opera del ministro, ad un completo rifacimento di esso, che tenga precisamente conto del mutato clima politico, sociale ed economico. [...] Il Libro quarto infine (Obbligazioni e contratti), che ha bisogno di più profonda elaborazione, in rapporto col diritto creato dal Fascismo, dovrà essere rifatto». Per l'appunto al duce del 4 dicembre 1937 v. CHIODI, *Costruire una nuova legalità*, cit. nt. 21, pp. 241-243 e RONDINONE, *Impresa e commercialità*, cit. nt. 14, p. 51. Sul destino del progetto-italo francese delle obbligazioni sotto il ministero di Solmi v. anche *infra*, § 5.

²³ Cfr. G. CHIODI, *Filippo Vassalli e il Codice civile. Itinerari di un giurista legislatore*, in *Nell'ottantesimo del Codice civile. Giurisprudenza e dottrina a confronto*, (Roma, Aula magna della Corte di Cassazione, 20-21 giugno 2022), Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato italiano, Roma 2023, p. 74.

stanza degli istituti e delle norme fondamentali fissate dal legislatore del 1865, oppure se dovesse assumere un carattere politico-giuridico tale da renderlo un vero e proprio strumento di fascistizzazione della società²⁴. L'evidente preferenza del guardasigilli per la soluzione più prudente fece insorgere Costamagna e Biggini, fra i primi a prendere posizione contro il permanere all'interno del codice di un'impostazione tecnico-formale di vecchio stampo e ad accusare apertamente Solmi di aver impresso al lavoro di riforma un'impronta di marca schiettamente conservatrice. Nel novembre del 1936, il tema della scarsa aderenza ai postulati fascisti fu sollevato anche nella commissione parlamentare per la riforma dei codici presieduta da d'Amelio. Fu all'interno di quel consesso che, riprendendo l'idea già formulata da Santi Romano, fu avanzata la proposta di premettere al codice civile alcuni principi di carattere giuridico-politico tesi a informarlo agli ideali fascisti e a fornire al giudice i criteri interpretativi delle norme così da poterle piegare di volta in volta alle esigenze del regime²⁵. L'idea trovò però la ferma opposizione del guardasigilli che riteneva «particolarmente felice» la scelta del vecchio legislatore di preporre al codice poche regole mirate unicamente a fornire all'interprete «una guida sicura, nel procedimento logico, analogico e costruttivo che gli compete». Occorreva pertanto guardare a tale modello, peraltro funzionale a quella certezza del diritto che lo Stato fascista aveva posto come regola fondamentale: «il potere arbitrario del giudice, portato oltre i suoi naturali confini, può condurre incertezza nei rapporti giuridici, che hanno bisogno di saldezza e di rispetto», soggiungeva²⁶. Suggeriva perciò di estrarre dal testo, quando l'elaborazione del codice fosse stata sufficientemente avanzata, alcuni principi di carattere generale per dare vita a una breve premessa mirata unicamente a facilitarne l'interpretazione. Una commissione di studio da lui presieduta e composta da figure tecniche e politiche, appartenenti al Parlamento, alla magistratura, all'Università, alle Confederazioni e al partito, avrebbe dovuto valutare l'opportunità di procedere in tal senso²⁷.

²⁴ Cfr. AQUARONE, *L'organizzazione dello Stato totalitario*, I, cit. nt. 11, p. 282 e RONDINONE, *Impresa e commercialità*, cit. nt. 14, pp. 47-49.

²⁵ Per le critiche a Solmi v. N. RONDINONE, *Storia inedita della codificazione civile*, Giuffrè, Milano 2003, pp. 127-131 e ID., *Impresa e commercialità*, cit. nt. 14, pp. 47-48.

²⁶ Cfr. SOLMI, *L'idea fascista nel nuovo codice civile*, cit. nt. 18, pp. 19-41 e ID., *L'interpretazione della legge nella dottrina e nelle leggi fasciste*, in ID., *L'idea fascista nel nuovo codice civile*, cit. nt. 18, pp. 45-90, spec. pp. 47-52.

²⁷ A. SOLMI, *La riforma dei codici e l'ordinamento giudiziario*, in ID., *La riforma del codice di procedura civile. Discorsi, conferenze e interviste con prefazione e indice*, Società editrice del «Foro italiano»,

A incoraggiare il ministro in quella direzione erano anche alcune considerazioni di natura contingente. Il rinnovamento radicale della disciplina dei rapporti tra i privati chiesto a gran voce dai giuristi più fideisticamente legati al regime aveva suscitato infatti timori diffusi negli ambienti della media e alta borghesia, che guardavano con preoccupazione al possibile stravolgimento di istituti fondamentali quali la proprietà e le successioni. Solmi intervenne così in numerose conferenze pubbliche per rassicurare sul carattere intrinsecamente fascista ma comunque rispettoso della tradizione della riforma. Rispondendo direttamente a Costamagna, «valente pubblicista» i cui contributi dati al problema della codificazione civilistica non erano però stati «né ben ispirati, né felici», il ministro ribadì pertanto come il diritto privato fosse un campo dove le novità non potevano essere «frequenti e travolgenti», essendo esso formato da istituti millenari che costituivano la garanzia principale dell'ordinato assetto della «civiltà italiana». Per superare gli eccessi del vecchio formalismo individualistico e «realizzare l'intervento attivo dello Stato per una buona formazione spirituale del popolo e la retta amministrazione della giustizia sociale» occorreva dunque procedere con la «dovuta meditazione», senza commettere l'errore di pensare che le regole del vecchio codice «merit[assero] di essere sconvolte e sostituite perché deriva[vano] tutte dalle idee e dalle tendenze della rivoluzione francese». Senza «contrastare il passo alle innovazioni necessarie», la legge-delega del 1925 aveva del resto imposto al governo di salvaguardare «quei grandi istituti del diritto privato, nella ultima sussunzione, quali la famiglia, la proprietà, il testamento, il contratto, che sotto la vigilanza dello Stato sono una garanzia essenziale della vita civile»²⁸. La proposta avanzata dal Parlamento di istituire una commissione consultiva di «squisita sensibilità politica» in grado di individuare «le più opportune innovazioni da introdurre nel codice civile affinché questo ademp[isse] nel modo più perfetto e più completo a quella che [era] la struttura corporativa dello Stato italiano» era comunque legittima e andava senza dubbio considerata²⁹.

Roma 1937, pp. 99-100. Sulla discussione relativa ai principi generali v. A. SCIUMÈ, *I principi generali del diritto nell'ordine giuridico contemporaneo (1837-1942)*, Giappichelli, Torino 2002, spec. pp. 211-258 (per S. Romano, pp. 236-237) e RONDINONE, *Storia inedita della codificazione civile*, cit. nt. 25, pp. 119-127.

²⁸ SOLMI, *La riforma dei codici e l'ordinamento giudiziario*, cit. nt. 27, pp. 98 e 102 e ID., *L'idea fascista nel nuovo codice*, cit. nt. 18, pp. 25-26. Per i diversi appunti sull'argomento trasmessi a Mussolini, v. RONDINONE, *Storia inedita della codificazione civile*, cit. nt. 25, pp. 131-134.

²⁹ Così nell'appunto a Mussolini dell'aprile-maggio 1937 intitolato *Commissione consultiva per la riforma del codice civile*, sul quale v. RONDINONE, *Storia inedita della codificazione civile*, cit.

Su questo punto l'intesa tra il guardasigilli e d'Amelio era particolarmente solida. Accantonata l'antica difesa a spada tratta del codice unico delle obbligazioni, il primo presidente della Cassazione lavorava difatti alacramente per riavviare il progetto di un nuovo codice civile, recedendo ma anche tenendo a bada le istanze estreme dei *novatores*. In un nitidissimo saggio del 1937 egli, da un lato, criticava così quanti sostenevano che i tempi non fossero ancora maturi per una sistemazione giuridica complessiva e, dall'altro, respingeva le tesi di chi, al posto del codice, preferiva si applicasse anche in Italia l'arbitrario *Führerprinzip*. Occorreva invece, a suo avviso, positivizzare nel codice gli istituti civili secondo lo spirito del regime e instaurare la nuova legalità fascista fondata sulla legge. Il potentissimo magistrato puntellava in questo modo anche i numerosi interventi di Solmi, che di suo non doveva fare altro che aggiungere le frasi di corredo sulla civiltà italica discendente direttamente da Roma e sulla necessità di dare al paese un codice scevro da influenze straniere e dai principi liberal-democratici³⁰.

I lavori del nuovo codice civile fascista procedevano tuttavia a rilento. All'impressione di indecisione e di inconcludenza che il ministero finì per dare si provò a ovviare con l'approvazione disgiunta dei primi due libri. Il 14 agosto 1937 fu trasmesso al guardasigilli il testo preliminare in 592 articoli del libro secondo su cose e diritti reali. Nella relazione di accompagnamento, d'Amelio assicurò che il progetto era ispirato ai principi della dottrina fascista incarnati dalla Carta del lavoro e riconobbe nel principio della funzione sociale della proprietà il vero e proprio caposaldo della nuova codificazione civilistica. Su tale assunto si accese tuttavia una notevole discussione alla quale prese parte criticamente una platea variegata di giuristi – Vassalli, Pugliatti, Cesarini Sforza, Maiorca, Bassanelli e altri ancora –, sicché esso fu accantonato fino alla costituzionalizzazione formale della Carta del lavoro (legge del 30 gennaio

nt. 25, pp. 140-141.

³⁰ M. D'AMELIO, *La vocazione del secolo XX alla codificazione*, in «Nuova Antologia», CCCXC (1937), fasc. marzo-aprile 1937, pp. 163-171. Il saggio è ben noto alla storiografia almeno a partire da P. CAPPELLINI, *Il fascismo invisibile. Una ipotesi di esperimento storiografico sui rapporti tra codificazione civile e regime*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XXVIII (1999), I, pp. 195-196, fino al recentissimo I. BIROCCHI, *Il signore dei codici*, in *Mariano d'Amelio. Mezzo secolo di cultura giuridica tra politica e diritto (1891-1943)*, a cura di I. Birocchi, ETS Edizioni, Pisa 2025, pp. 420-422, che dà conto anche della precedente letteratura. I numerosi interventi del guardasigilli sono raccolti nel volume SOLMI, *L'idea fascista nel nuovo codice civile*, cit. nt. 18.

1941, n. 14)³¹. Il libro terzo sulle successioni a causa di morte e sulle donazioni fu presentato invece alla commissione parlamentare nella riunione del 22 gennaio 1938 alla quale Solmi partecipò direttamente per ribadire ancora una volta come il codice elaborato sotto il suo ministero aderisse in pieno ai postulati fascisti, rimarcando però che, poiché la materia delle successioni era legata a principi generali derivanti direttamente dal diritto romano, le novità in quel campo erano state meno significative³². Fra il maggio e il luglio del 1938 si procedette infine all'ultima revisione del libro primo, che nel mese successivo dovette però, come si vedrà, essere immediatamente rivisto alla luce della nuova normativa in materia razziale. Il testo in 559 articoli suddivisi in quattordici titoli fu l'unico a entrare in vigore sotto il ministero di Solmi, il 1° luglio 1939.

3. *Il 'codice di procedura civile Solmi': un progetto mancato*

Le necessità di sfrondare il procedimento, di renderlo più semplice e rapido, di dare maggiori poteri di iniziativa al giudice, dovranno indubbiamente informare la riforma, la quale dovrà ispirarsi alle più pure tradizioni italiane, organizzare un sistema di norme dirette al fine di eliminare i litigi inconsistenti, evitare le lungaggini, specialmente se dipendenti da indolenza dei difensori, ed affrettare il corso delle istruttorie. Né certo va omissa la necessità di conferire al giudice adeguati poteri ordinatori e disciplinari, per metterlo in condizione di invigilare la condotta delle parti, dirigere con autorità le istruttorie, assicurare, in una parola, l'ordinato svolgimento del processo³³.

³¹ Numerosi riferimenti alle discussioni sulla funzione sociale della proprietà si ritrovano in diversi saggi contenuti nel recente *Il codice civile: gli anni della formazione*, cit. nt. 6.

³² Sui due libri del codice v., fra gli altri, RONDINONE, *Storia inedita della codificazione civile*, cit. nt. 25, pp. 144-153 e CHIODI, *Un esperimento di diritto privato sociale*, cit. nt. 21, pp. 37-38. Sui lavori della commissione sotto il ministero di Solmi con riferimento ad alcuni specifici aspetti v. ora anche i recentissimi S. GENTILE, «L'ancora di salvezza di ogni cattiva contingenza». *L'istituto del patrimonio familiare tra aspirazioni e fallimenti* e S. SOLIMANO, *Quando l'eccezione prevale sul principio generale. Contenuti e vicende dell'adozione (1923-1941)*, entrambi in *Filippo Vassalli e la storia giuridica italiana nello specchio del suo archivio*, a cura di G. Chiodi e A. Massironi, Giappichelli, Torino 2026, rispettivamente pp. 148-158 e 197-203.

³³ Così sosteneva Solmi nel discorso pronunciato al Senato del Regno il 28 marzo 1935: *Atti parlamentari, Senato del Regno, Legislatura XXIX, 1ª sessione 1934-35, Discussioni, I*, Tipografia del Senato, Roma 1935, p. 802.

Così, il 28 marzo 1935, in uno dei primissimi interventi al Senato del Regno nelle vesti di guardasigilli, Solmi anticipava la riforma in senso autoritario del processo civile che aveva in mente, sottolineandone l'urgenza. Era un approccio che si poneva in una linea di diretta continuità con de Francisci che, cosciente della difficoltà di pervenire in tempi brevi alla redazione del nuovo codice civile, aveva posto in primo piano il tema della procedura. Le tematiche del codice di rito presentavano infatti un profilo assai più tecnico, e pertanto meno problematico, rispetto a quello degli svariati istituti civilistici che, come si è detto, dovevano essere raccordati con una realtà sociale instabile e in via di riorganizzazione secondo schemi corporativi. In questo campo, il giurista emiliano poteva inoltre fare affidamento su una scuola che, pur esprimendosi attraverso maestri dalla personalità assai diversa (Chiovenda, Carnelutti, Redenti, Calamandrei), era relativamente coesa e sostanzialmente allineata sulle posizioni pubblicistiche, le quali potevano essere assunte come base teorica per orientare in senso statualista la conduzione del processo³⁴. Occorreva però capire come muoversi. Nella congiuntura degli anni Venti, quando a prevalere era stato un approccio di carattere essenzialmente tecnico-scientifico, tutti i progetti di riforma, sempre legati al nome del prestigioso processualcivilista di turno (il testo di Chiovenda del 1919 e quello, parziale, di Carnelutti del 1926), si erano sempre per qualche ragione arenati. Il codice di procedura civile, spesso oggetto di discussione accademica nelle riviste, aveva finito così per rimanere confinato in una sorta di limbo. Esso era però stato posto al centro dell'attenzione in occasione del Congresso giuridico indetto a Roma per il decennale della marcia, quando un ordine del giorno, approvato dalla platea, aveva ribadito l'urgenza di procedere con i lavori. Si spiega così l'immediato interesse per la materia da parte del guardasigilli de Francisci, grande orchestratore di quell'assise e autore di un nuovo intervento riformatore in chiave autoritaria che aveva come terminale Redenti³⁵.

³⁴ Sull'assoluta prevalenza del sistema pubblicistico proposto da Chiovenda v. A. PROTO PISANI, *Il codice di procedura civile del 1940 fra pubblico e privato: una continuità nella cultura processualcivilistica rotta con cinquanta anni di ritardo*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XXVIII (1999), t. I, p. 724, che riconosce come sola eccezione la voce di Salvatore Satta.

³⁵ Sulla base di un'indicazione di Mortara (1936), si sostiene usualmente che il progetto Carnelutti fu accantonato da Rocco (F. CIPRIANI, *Piero Calamandrei e la procedura civile. Miti Leggende Interpretazioni Documenti*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2009, p. 93), ma propriamente esso fu oggetto di una revisione da parte del ministro napoletano, che peraltro si interruppe dopo poco più di un centinaio di articoli; il testo è stato pubblicato,

Convinto della necessità di abbandonare definitivamente l'impostazione liberale alla base del codice del 1865 per realizzare un «rinnovamento giuridico» in linea con il clima politico dell'epoca, Solmi si attivò immediatamente per dare concreta attuazione al progetto. Il 2 febbraio 1935, a pochissimi giorni dalla nomina, scrisse così a Chiovenda per chiedergli un parere sullo schema del libro primo elaborato da Redenti, che pochi mesi dopo decideva tuttavia di accantonare considerandolo lontano dal «soddisfare in pieno alle esigenze di un codice, per semplicità di linee e per attualità di contenuto e di forme, consono alle esigenze nuove»³⁶. Alla fine del luglio del 1935, dispose così la nomina di una commissione, da lui stesso presieduta, con l'incarico di procedere alla redazione di un nuovo testo preliminare. Ponendo fine all'esperienza di progetti a esclusiva o almeno prevalente connotazione dottrinale, chiamò stavolta a far parte della commissione magistrati e avvocati, con la sola eccezione *pro forma* del redattore dell'ultimo disegno di codice: oltre che da Redenti, essa risultava composta da Gaetano Azzariti, Gaetano Cosentino, Giuseppe Lampis e Guido Dallari, cognato del guardasigilli. Nell'idea di Solmi, che partecipava personalmente ai lavori, ciò sarebbe servito non soltanto a evitare i contrasti dottrinali che avevano ostacolato l'approvazione delle precedenti proposte,

con una *Prefazione* di Mariano d'Amelio nella rivista dello stesso Carnelutti: «Rivista di diritto processuale civile», XIV (1937), pt. I, pp. 8-31. Sull'ordine del giorno presentato al Congresso del decennale dal primo presidente di corte d'appello Bindo Galli, v. E.G., *I lavori del Primo Congresso giuridico italiano*, in «Rivista di diritto pubblico e della pubblica amministrazione in Italia», sr. II, a. XXIV della «Rivista di diritto pubblico» e a. XLIII de «La Giustizia amministrativa» (1932), pt. I, p. 561. Sul 'Progetto Redenti' v. in particolare F. CIPRIANI, *Storie di processualisti e di oligarchi. La procedura civile nel Regno d'Italia (1866-1936)*, Giuffrè, Milano 1991, pp. 357-379 e ID., *Alla scoperta di Enrico Redenti (e alle radici del codice di procedura civile)* [2005], in ID., *Scritti in onore dei patres*, Giuffrè, Milano 2006, pp. 325-380.

³⁶ A. SOLMI, *Lineamenti del nuovo processo civile*, in ID., *La riforma del codice di procedura civile*, cit. nt. 27, p. 15. Nel 1936 Solmi fece anche pubblicare il progetto di Redenti, precisando però subito che «gli studi per la riforma del codice di procedura civile procedono ora con rinnovato indirizzo sotto la mia personale direzione»: MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Lavori preparatori per la riforma del codice di procedura civile. Schema di progetto del Libro primo*, Tipografia delle Mantellate, Roma 1936. Sulla lettera del ministro a Chiovenda e sulla scelta di pubblicare lo schema del libro primo per motivi di carattere esclusivamente storico-scientifico v. CIPRIANI, *Alla scoperta di Enrico Redenti*, cit. nt. 35, pp. 355-356. Pesanti critiche al progetto Redenti erano state espresse da Emilio Betti (cfr. G. CHIODI, *Emilio Betti in difesa dell'oralità: incontri e scontri sulla riforma del codice di procedura civile*, in *Emilio Betti e il processo civile*, a cura di A. Carratta, L. Loschiavo, M.U. Sperandio, Roma TrE-Press, Roma 2022, p. 44).

ma anche ad assicurare la preminenza delle sue direttive. In tempi brevi – ne era certo – sarebbe arrivato il ‘Progetto Solmi’: nessun dubbio che lo storico del diritto emiliano intendesse mettere il cappello sul nuovo codice e diventarne l’eponimo³⁷.

Per conferire all’operazione il maggior risalto possibile, il ministro si adoperò dunque in prima persona partecipando a numerose iniziative pubbliche nelle quali anticipò le linee portanti di una riforma che, nelle sue parole, doveva condurre alla realizzazione di un «processo civile degno di uno Stato totalitario e forte»³⁸. Il 24 marzo 1936, nell’aula del Senato, poté così aggiornare i presenti sullo stato dei lavori, giunti ormai a buon punto. Fu quella l’occasione per rispondere anche a quanti continuavano a ritenere inopportuna una riforma integrale del rito, convinti che bastasse intervenire su singole parti del codice. «Ispirata al carattere di autorità dello Stato fascista», per il guardasigilli, la riforma processuale civile doveva infatti dar luogo a un mutamento radicale e non attuarsi mediante innesti o aggiustamenti parziali, più o meno rilevanti, sul vecchio articolato: il «disagio profondo» di tutto il sistema processuale positivo – generato dal «contrasto fondamentale» tra i principi individualistici, che avevano ispirato il codice del 1865 e portato a una concezione privatistica del processo, e l’opposta concezione della preminenza dell’interesse pubblico in tutte le attività dello Stato, prima fra queste l’amministrazione della giustizia – imponeva di procedere alla promulgazione di un nuovo *corpus* normativo. Improntare ai coevi principi soltanto alcune parti del codice non avrebbe infatti fatto altro che aggravare ulteriormente quella «disarmonia»: ciò che serviva era un codice di procedura civile fascista³⁹.

La commissione lavorò speditamente e il 18 marzo 1937, dopo aver ribadito che la riforma in senso totalitario del processo civile era un «imperativo indilazionabile», Solmi annunciò che la bozza preliminare del codice era pressoché pronta⁴⁰. Lo scopo dichiarato era quello di dare vita a un processo semplice, rapido e poco costoso, obiettivo che veniva propagandisti-

³⁷ Su quanto si sta per dire v. CIPRIANI, *Piero Calamandrei e la procedura civile*, cit. nt. 35, pp. 97-99.

³⁸ A. SOLMI, *L’idea fascista nel nuovo processo civile*, in ID., *La riforma del codice di procedura civile*, cit. nt. 27, pp. 69-90 (citaz. a p. 88). Il volume raccoglie numerosi interventi del guardasigilli sul tema.

³⁹ A. SOLMI, *L’elaborazione del nuovo codice di procedura civile*, in ID., *La riforma del codice di procedura civile*, cit. nt. 27, pp. 149-151 (è il testo del discorso pronunciato al Senato il 24 marzo 1936).

⁴⁰ SOLMI, *La riforma dei codici e l’ordinamento giudiziario*, cit. nt. 27, p. 104.

camente presentato come proprio del fascismo, e in particolare di Mussolini, ma che era in realtà il tema centrale discusso da tutti gli operatori teorico-pratici. Forse per la prima volta, però, tale intento veniva perseguito in modo deciso e coerente e assunto ai fini di una trasformazione radicale della struttura del processo. La giurisdizione doveva diventare un affare realmente pubblico anche quando riguardava le controversie tra privati su diritti disponibili e occorreva perciò procedere a regolare i meccanismi processuali nell'interesse dell'attuazione del diritto oggettivo: un ulteriore passo, dopo la riforma del 1923 sull'unificazione delle Cassazioni civili, verso l'uniformità della giurisprudenza. La torsione delle teorie pubblicistiche originariamente predicate da Chiovenda era evidente⁴¹.

Gli strumenti utilizzati per conseguire tale risultato comportavano la riconfigurazione del ruolo del magistrato che vedeva decisamente ampliati i suoi poteri direttivi sia nella chiarificazione preliminare delle questioni controverse, sia nella successiva conduzione del procedimento; il tutto entro un nuovo schema processuale concentrato, retto da un rigoroso sistema di preclusioni che ne scandivano le fasi e miravano a evitare le complicazioni e le dilazioni derivanti da un'eccessiva autonomia delle parti. In un'ottica che si attagliava perfettamente all'ideologia autoritaria del tempo, il giudice diventava così «il padrone della causa»⁴². Funzionale allo schema era l'introduzione della figura del giudice monocratico in prima istanza: «dopo lunga meditazione, mi sono convinto che il giudice unico sia il mezzo migliore per garantire unità di direzione e speditezza al processo», aveva annunciato Solmi alla vigilia della pubblicazione del progetto, rimarcando come quella non fosse una ripetizione del malriuscito tentativo del 1912, ma un'innovazione che si collocava organicamente nel quadro di un ripensamento complessivo del rito civile⁴³. Il mantenimento della composizione collegiale all'organo giudicante veniva infatti inteso come un so-

⁴¹ Infatti «[le premesse pubblicistiche dell'azione e della giurisdizione] servono a Chiovenda soprattutto per allargare al massimo la tutela giurisdizionale dei diritti, la strumentalità del processo rispetto al diritto sostanziale e ai suoi bisogni di tutela: i presupposti pubblicistici conducono cioè ad un ampliamento della tutela dei diritti dei privati» (PROTO PISANI, *Il codice di procedura civile del 1940*, cit. nt. 34, p. 723).

⁴² Così SOLMI, *Lineamenti del nuovo processo civile*, cit. nt. 36, p. 21. «Giudice padrone della causa» era un'espressione già utilizzata dall'anonimo magistrato che il 24 aprile 1934 aveva scritto a Mussolini per sollecitare la riforma del processo: CIPRIANI, *Storie di processualisti e di oligarchi*, cit. nt. 35, pp. 364-365.

⁴³ A. SOLMI, *La funzione del patrocinio legale nel nuovo processo civile*, in ID., *La riforma del codice di procedura civile*, cit. nt. 27, p. 31.

stanziale impedimento all'effettivo esercizio di quella nuova e vasta gamma di poteri giudiziari; la collegialità veniva pertanto conservata soltanto in appello, sul presupposto che qui si trattasse prevalentemente di risolvere questioni di diritto e non di valutare prove. All'istituzione del giudice monocratico si aggiungevano l'obbligo di concentrare la decisione su tutti gli aspetti della causa in una sola sentenza per ogni grado di giudizio e la possibilità per il magistrato di disporre delle prove d'ufficio e di convocare e interrogare liberamente le parti anche al di fuori dei tentativi di conciliazione; a queste ultime veniva inoltre imposto l'obbligo di dire la verità, pena l'inflizione di forti multe. Venivano inoltre esclusi i *nova* in appello e il controllo della Cassazione sulla motivazione⁴⁴.

Publicato nel maggio del 1937, il progetto in 630 articoli realizzava la disciplina organica del nuovo rito civile voluta dal regime⁴⁵. Il terzo codice dell'era fascista, caratterizzato in senso politico non meno dei primi due, sembrava a quel punto avere la strada spianata. Solmi non era però un abile politico e, dopo essere riuscito a varare in soli due anni il progetto definitivo dirigendo i lavori di una commissione 'addomesticata' – solo magistrati inevitabilmente subordinati, un unico esponente dell'avvocatura (suo cognato), nessun uomo di dottrina, come si è detto –, trasmise fiduciosamente il testo alle Università, alla Corte di Cassazione, alle varie corti d'appello e alla struttura sindacale dei procuratori, così da raccoglierne osservazioni e proposte. Le speranze del guardasigilli, che confidava in un consenso diffuso, dovettero però a quel punto fare i conti con una realtà ben diversa. Se sul principio della natura pubblica del processo vi fu un apprezzamento pressoché generale, le perplessità che sorsero sugli strumenti messi in campo per attuarlo furono numerose e serrate. In particolare si registrarono riserve sull'estensione dei poteri del giudice, giacché per molti esponenti della dottrina il progetto si era spinto troppo oltre, minando pericolosamente l'autonomia delle parti. Le critiche riguardavano segnatamente l'introduzione del giudice monocratico e si basavano sulla diffusa convinzione che la composizione col-

⁴⁴ Sul progetto Solmi v. in particolare M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, il Mulino, Bologna 1980, pp. 231-240; CIPRIANI, *Alla scoperta di Enrico Redenti*, cit. nt. 35, pp. 359-364; ID., *Il codice di procedura civile tra gerarchi e processualisti*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2006, pp. 440-441; ID., *Riflessioni sul codice di procedura civile*, in «Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto», I (2008), n. 1, pp. 77-101, spec. pp. 85-86; V. ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano 1815-1942*, Giappichelli, Torino 2017, pp. 255-271.

⁴⁵ MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Codice di procedura civile. Progetto preliminare e Relazione*, Tipografia delle Mantellate, Roma 1937.

legiale rappresentasse una garanzia per la correttezza delle decisioni e per l'accertamento della verità storica dei fatti. Non esente da critiche era inoltre il sistema delle preclusioni, sul quale si era abbattuta la censura di Carnelutti che, per altri versi, era da sempre contrario al principio dell'oralità posto a fondamento della riforma promossa dal guardasigilli⁴⁶.

Fra i primi a muovere rilievi al 'Progetto Solmi' quando ancora si trovava allo stato di bozza, in un saggio apparso sulla sua rivista, il giurista friulano aveva infatti già osservato come le parole d'ordine della riforma «semplicità, chiarezza, speditezza» fossero più «una indicazione di fini» che «una indicazione di mezzi». Cauta riserva aveva espresso inoltre sull'abolizione del giudice collegiale in tutti i giudizi di primo grado: «il collegio sta[va] al giudice unico come due occhi a uno solo» e, se il ministero avesse proceduto in tal senso, il processo civile avrebbe finito per fare un passo indietro. La penna dell'inclemente processualcivilista non rinunciava inoltre a lanciare strali all'indirizzo di Solmi che, per fondare storicamente la sua riforma, aveva inopportuno richiamato la figura del *praetor* romano, istituto che non aveva equivalenti nei tempi moderni dal momento che, come ricordava non senza malizia allo storico del diritto alla guida del dicastero, la sua opera si era sempre svolta sotto il duplice controllo dell'autorità religiosa e della giurisprudenza laica⁴⁷.

Sull'altro fronte, quello di ispirazione chiovendiana, il progetto fu criticato anche da Calamandrei. Nell'ampio esame reso su incarico della facoltà giuridica fiorentina, questi riconobbe infatti al nuovo disegno di codice il merito di mirare alla semplificazione delle forme ispirandosi ai principi della concentrazione, dell'immediatezza e dell'oralità, ma criticò i modi con i quali tale obiettivo veniva perseguito. Sebbene, poi, anch'egli ammettesse che l'istituzione del giudice unico corrispondeva all'obiettivo di un processo orale e concentrato, asserì tuttavia di preferire le garanzie offerte dalla collegialità. Il giudice monocratico presentava infatti il «pericolo della diversa giustizia», accentuato dal fatto che il progetto non assicurava ai difensori un ruolo adeguato: esso costituiva perciò, a suo avviso, «un assai rischioso esperimento». Netta era inoltre la posizione del giurista fiorentino di fronte al sistema delle preclusioni, ritenute in «inconciliabile antagonismo» con il fine essenziale del processo che era la ricerca della verità sostanziale. Esse

⁴⁶ I pareri furono raccolti in tre volumi: MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Osservazioni e Proposte sul Progetto di Codice di Procedura Civile*, I-III, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma 1938.

⁴⁷ F.C., *Anticipazioni sulla riforma del codice di procedura civile*, in «Rivista di diritto processuale civile», XIV (1937), pt. I, pp. 83-86.

costituivano perciò un «vero e proprio congegno di tortura processuale» che, insieme con l'esclusione in appello dello *ius novorum*, costringeva a dedurre negli atti introduttivi tutti gli argomenti possibili, anche ipotetici e inutili. Una critica era riservata infine all'obbligo imposto alle parti di dire la verità⁴⁸.

Oltreché dalla dottrina, le contestazioni arrivarono anche da parte dell'ordine forense. Prevedendo un giudice con un ruolo attivo e dotato di poteri particolarmente incisivi, il progetto intaccava infatti le prerogative dei patrocinanti. Le riforme del 1926 e del 1933 – con cui il regime aveva gradualmente smantellato l'impronta liberale dell'ordine forense e provveduto, mediante un'opera di epurazione dell'avvocatura 'antinazionale', al disciplinamento della categoria e all'instaurazione del sindacato fascista – erano ormai alle spalle, ma l'attenzione dei patrocinatori restava comunque alta di fronte al pericolo di erosione del proprio ruolo⁴⁹. Solmi dovette perciò impegnarsi in numerose conferenze per rassicurare gli interessati, rimarcando che la riforma mirava a snellire e a rendere efficace il processo e che in quest'ottica gli avvocati operavano, «non solo a parole, ma nella sostanza», come «veri collaboratori della giustizia»⁵⁰.

⁴⁸ P. CALAMANDREI, *Sul progetto preliminare Solmi* [1937], in ID., *Opere giuridiche*, I, Morano, Napoli 1965, pp. 295-385 (citaz. alle pp. 345-346); i volumi che raccolgono gli scritti del giurista fiorentino (I-X, Morano, Napoli 1965-85) sono stati riediti di recente: Roma TrE-Press, Roma 2019. Sull'intervento del giurista fiorentino v. M. TARUFFO, *Calamandrei e le riforme del processo civile*, in *Piero Calamandrei. Ventidue saggi su un grande maestro*, a cura di P. Barile, Giuffrè, Milano 1990, pp. 158-166 e G. MONTELEONE, *L'apporto di Piero Calamandrei al progetto definitivo Solmi del codice di procedura civile*, in «Il giusto processo civile», 2/2011, pp. 429-440. Contro il sistema delle preclusioni si erano con forza pronunciati, fra gli altri, anche F. CARNELUTTI, *Intorno al progetto preliminare del codice di procedura civile*, Giuffrè, Milano 1937, pp. 103 ss. e U. ROCCO, *Rilievi sul progetto preliminare del codice di procedura civile, formulati dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Napoli*, Jovene, Napoli 1938, pp. 79 ss. Più in generale, sul dibattito interno alla dottrina, v. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia*, cit. nt. 44, pp. 240-251 e A. TEDOLDI, *L'appello civile*, Giappichelli, Torino 2016, pp. 272-273.

⁴⁹ Per le due riforme v. A. MENICONI, *La «maschia avvocatura». Istituzioni e professione forense in epoca fascista (1922-1943)*, il Mulino, Bologna 2006, pp. 116 ss. e 169 ss.

⁵⁰ A. SOLMI, *La riforma della procedura civile e la funzione degli avvocati e procuratori*, in ID., *La riforma del codice di procedura civile*, cit. nt. 27, pp. 163-169 (citaz. alle pp. 165 e 167). Pareri favorevoli erano stati espressi dal procuratore aggiunto di Torino E. JOVANE, *Riforma della procedura civile. Progetto Solmi*, Tipografia Silvestrelli e Cappelletto, Torino 1937, per il quale con il nuovo codice si sarebbe inflitto un duro colpo all'«arbitrio delle parti» e alla «dila-

Le numerose critiche giunte all'indirizzo del ministero obbligarono comunque a un ripensamento il guardasigilli che, il 28 marzo 1938 nell'aula del Senato, assicurò che il progetto definitivo di codice avrebbe recepito i rilievi pervenuti dai vari corpi politici e tecnici⁵¹. Il 3 maggio 1939, questa volta alla Camera, annunciò quindi che il codice di procedura civile sarebbe divenuto in breve tempo «una realtà viva»⁵². Palesemente deluso, il ministro provò a sostenere che le linee fondamentali della riforma da lui voluta erano state mantenute. La verità era però che era stato costretto a cedere all'introduzione di modifiche tali da mitigare complessivamente le posizioni estreme del progetto preliminare⁵³. La disciplina dei poteri del giudice, dotato di ampie prerogative direttive e istruttorie, rimaneva di fatto inalterata, e veniva mantenuto il sistema delle preclusioni, pur con attenuazioni; le parti avevano però ora la possibilità di compiere deduzioni tardive, sebbene ancora condizionate all'autorizzazione del giudice, mentre l'obbligo di dire la verità fu trasformato in dovere di lealtà e probità. Le forti contestazioni al pilastro dell'intera riforma, ovvero l'introduzione del giudice unico in prima istanza, costrinsero inoltre Solmi a una soluzione di compromesso che rimetteva al presidente del tribunale la scelta di affidare la causa al giudice singolo o al collegio a seconda dell'oggetto e della natura dei diritti coinvolti. Il progetto definitivo fu approntato in questa nuova versione esclusivamente dai magistrati del ministero, senza alcuna forma di partecipazione da parte della dottrina⁵⁴. Sembrava destinato a diventare finalmente codice quando, nel luglio del 1939, Mussolini sostituì Solmi alla guida del

gante abilità curialesca, che trasporta e concentra la controversia su questioni di procedura escogitate per deviare il punto contestato» (ivi, spec. pp. 7-9). Dura la presa di posizione a nome dell'ordine da parte di E. MUGGIANI, *Gli avvocati nel progetto del nuovo c.p.c.*, in «Rassegna del sindacalismo forense», a. VI, fasc. 1, novembre 1937, pp. 15-17.

⁵¹ *Atti parlamentari, Senato del Regno, Legislatura XXIX, 1ª sessione 1934-38, Discussioni*, IV, Tipografia del Senato, Roma 1938, pp. 3764-3768.

⁵² A. SOLMI, *Dichiarazioni sulla codificazione fascista e sull'amministrazione della giustizia*, Tipografia della Camera dei fasci e delle corporazioni, Roma 1939, p. 5 (estratto del discorso tenuto alla Camera il 3 maggio 1939).

⁵³ Così CIPRIANI, *Piero Calamandrei e la procedura civile*, cit. nt. 35, p. 100. Per il testo v. MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Codice di procedura civile. Progetto definitivo e Relazione del Guardasigilli on. Solmi*, Tipografia delle Mantellate, Roma 1939.

⁵⁴ La commissione di revisione fu rafforzata da magistrati e funzionari del ministero, alcuni già noti, come l'avvocato generale Adolfo Giaquinto, e altri destinati a ricoprire un ruolo distinto nella scienza giuridica del secondo Novecento, come Vezio Crisafulli e Andrea Lugo. Cfr. CIPRIANI, *Alla scoperta di Enrico Redenti*, cit. nt. 35, p. 366.

dicastero e la riforma fu per l'ennesima volta rinviata. Da lì si sarebbe tuttavia ripartiti giacché, il 19 agosto successivo, letto il testo, Grandi incaricò Conforti di rivederlo per le opportune modifiche⁵⁵.

4. *Dall'impegno per la riforma dell'ordinamento giudiziario alla 'Commissione Solmi' per l'istituzione della Camera dei fasci e delle corporazioni*

Strettamente connesso al problema della promulgazione del codice di procedura civile era quello della riforma dell'ordinamento giudiziario, che nell'avviso di Solmi poteva però essere affrontato nella sua interezza soltanto dopo aver fissato i caratteri del nuovo rito. Ciò, tuttavia, non impedì al guardasigilli di impegnarsi nella definizione di alcuni aspetti collaterali, a cominciare dalla formazione dei magistrati, tema che gli stava particolarmente a cuore e al quale dedicò diversi provvedimenti. E del luglio del 1935 la circolare con cui stabilì che presso le corti d'appello di Roma, Napoli, Firenze, Torino, Bari e Palermo, alle quali si sarebbero poi aggiunte anche le sedi di Milano, Genova e Bologna, venissero istituiti dei corsi di addestramento per gli uditori giudiziari: vere e proprie scuole che, affidate a magistrati di comprovata esperienza e fiducia, dovevano provvedere alla preparazione teorica e pratica dei futuri giudici⁵⁶. Al loro interno erano in tal modo previste una serie di lezioni su discipline ausiliarie delle scienze giuridiche che non erano oggetto di corsi universitari o erano soltanto opzionali, *in primis* la medicina legale⁵⁷; fra le altre materie impartite figuravano

⁵⁵ Cfr. CIPRIANI, *Piero Calamandrei e la procedura civile*, cit. nt. 35, pp. 101-103. Un giudizio positivo sul nuovo progetto nell'imminenza della sua pubblicazione si legge in A. SEGNI, *Procedimento civile*, in *Nuovo Digesto Italiano*, X, Unione Tipografico-Editoriale Torinese, Torino 1939, pp. 539-595 (intera voce), pp. 592-594 (sul progetto Solmi).

⁵⁶ Un discorso a parte, che non si può fare in questa sede, riguarda l'uso delle circolari quale strumento opaco per governare: una fonte solo 'interna' ma spesso di ampia portata, non inquadrabile nel sistema delle fonti, a cavallo tra decisione politica, legge e provvedimento amministrativo. Per un approfondimento sul tema si rinvia ai contributi raccolti nel volume *Perpetue appendici e codicilli alle leggi italiane. Le circolari ministeriali, il potere regolamentare e la politica del diritto in Italia tra Otto e Novecento*, a cura di F. Colao, L. Lacchè, C. Storti, C. Valsecchi, Eum, Macerata 2011 e al saggio iniziale dei curatori, *Introduzione. Il "governo per circolari": amministrazione e costituzione tra Otto e Novecento*, ivi, pp. 41-46.

⁵⁷ Sull'importanza dell'insegnamento della medicina legale, in adesione alla proposta di Solmi, v. L. LATTES, *Sulla preparazione medico-legale dei medici, avvocati e magistrati*, in «La giustizia penale», XLI (1935), pt. I, coll. 716-718.

la polizia scientifica e nozioni in ordine all'organizzazione delle banche e al funzionamento delle società commerciali, con particolare riguardo alla formazione del bilancio. A tali insegnamenti dovevano affiancarsi una serie di specifiche conferenze sul diritto sindacale e corporativo e sulla materia infortunistica; più tardi Solmi avrebbe aggiunto lo studio di almeno una lingua straniera. Per quanto riguardava la preparazione pratica, il magistrato responsabile del corso avrebbe invece dovuto predisporre una rotazione degli uditori presso i vari uffici, assicurandosi che essi prendessero parte sia alle udienze civili sia alle penali. Un ufficio appositamente istituito presso il ministero avrebbe vigilato sul corretto funzionamento dei corsi che, nel progetto del guardasigilli, con la riforma dell'ordinamento giudiziario, sarebbero dovuti diventare obbligatori⁵⁸. Nel 1937, oltre che alle giovani leve, Solmi provvide anche ai magistrati già in servizio, per i quali ideò appositi percorsi di specializzazione e di perfezionamento finalizzati all'acquisizione di nozioni sistematiche sulle più recenti riforme legislative, sui nuovi istituti e sulle scienze collaterali all'amministrazione della giustizia⁵⁹.

Si trattava di un piano di modernizzazione ambizioso, la cui utilità anche ai fini politici non era sfuggita ad alcuni fra i più intransigenti teorici del regime come Costamagna, che intravide subito la possibilità di poter stringere per quella via «sempre di più i vincoli spirituali tra la Magistratura italiana e quella grande istituzione educativa che [era] il Partito Nazionale

⁵⁸ Per il testo della circolare del 13 luglio 1935, n. 2354 con la quale furono istituiti i corsi v. «Bollettino Ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia», a. LVI, n. 29, 22 luglio 1935, pp. 566-567. Cfr. inoltre *Preparazione morale e tecnica dei giovani magistrati*, in «Rivista di diritto penitenziario», VI (1935), n. 5, pp. 1127-1131 e *Preparazione morale e addestramento tecnico professionale dei giovani magistrati*, in «Rivista di diritto penitenziario», VI (1935), n. 6, pp. 1457-1459.

⁵⁹ Vedi il testo della circolare del 18 settembre 1937, n. 2363, in «Bollettino Ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia», a. LVIII, n. 38, 20 settembre 1937, pp. 449-450. Per il programma dettagliato dei corsi v. «Bollettino Ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia», a. LVIII, n. 48, 29 novembre 1937, pp. 557-559. Il guardasigilli emiliano aveva annunciato l'istituzione dei nuovi corsi in un discorso pronunciato alla Camera il 17 marzo 1937: SOLMI, *La riforma dei codici e l'ordinamento giudiziario*, cit. nt. 27, pp. 108-111 e 135-136. Sui risultati conseguiti v. più tardi SOLMI, *Dichiarazioni sulla codificazione fascista*, cit. nt. 52, pp. 8-10. Piena adesione alla sua iniziativa era stata data in occasione del Primo Congresso internazionale di criminologia svoltosi a Roma dal 3 all'8 ottobre 1938; per una rassegna degli interventi in merito v. *Primo Congresso internazionale di criminologia. Tema III. Il ruolo del giudice nella lotta alla criminalità e la sua preparazione criminologica*, in «Rivista di diritto penitenziario», IX (1938), n. 4, pp. 1017-1034.

Fascista»⁶⁰. A plaudire all'iniziativa era stato però anche d'Amelio, che si profuse in lodi all'indirizzo del guardasigilli sulle colonne del *Corriere della sera* del 2 novembre 1935. Ponendo finalmente termine al «garzonato giudiziario», i corsi di addestramento per uditori da questi voluti rappresentavano infatti, a suo avviso, un vero e proprio esperimento di clinica giuridica col quale si sarebbe potuto significativamente contribuire alla risoluzione dello spinoso problema della formazione pratica del magistrato⁶¹. Il programma avrebbe tuttavia richiesto investimenti umani e finanziari più cospicui di quelli stanziati e i risultati furono pertanto ben al di sotto delle aspettative, nonostante l'impegno assiduo del guardasigilli nell'opera di promozione e di pubblicizzazione dei corsi⁶².

Solmi prese inoltre una netta posizione a favore dell'unificazione delle carriere di pretori e giudici: operazione che, nelle sue intenzioni, avrebbe dovuto restituire all'ufficio del pretore quel ruolo di «palestra della funzione giudiziaria» che aveva svolto prima della legge del 17 aprile 1930, tornando perciò a costituire un grado del percorso professionale attraverso il quale tutti dovevano passare. Contemporaneamente occorreva rivedere il sistema delle promozioni, con un ritorno alle forme tradizionali, cioè a un sistema misto basato sull'anzianità e sul merito⁶³.

Incalzato in Parlamento, il giurista emiliano intervenne a più riprese anche su aspetti che riguardavano la funzione giurisdizionale dello Stato e, in particolare, la ripartizione delle competenze fra le varie giurisdizioni. Schierandosi nettamente contro l'istituzione di una Corte suprema delle competenze – vecchia proposta riportata allora in auge da qualche parlamentare⁶⁴ –, egli affermava infatti che le Sezioni unite della Corte di Cas-

⁶⁰ C. COSTAMAGNA, *L'addestramento della giovane magistratura*, in «Lo Stato», VI (1935), fasc. IX, p. 619.

⁶¹ M. D'AMELIO, *Clinica del Diritto*, in *Corriere della sera*, 2 novembre 1935. Il primo presidente della Corte di Cassazione faceva riferimento al noto saggio di F. CARNELUTTI, *Clinica del diritto*, in «Rivista di diritto processuale civile», XII (1935), pt. I, pp. 169-175, appena pubblicato. Sul punto v. ora E. MURA, *Nella cultura dell'Italia democratica*, in I. BIROCCHI, E. MURA, *La missione del giurista. L'itinerario parallelo di Emilio Betti e Aurelio Candian*, Giapichelli, Torino 2022, pp. 364-377.

⁶² Cfr. MENICONI, *Storia della magistratura italiana*, cit. nt. 12, pp. 159-163, che rileva lo scarso successo dell'iniziativa di Solmi.

⁶³ Cfr. A. SOLMI, *La formazione dei nuovi codici*, in ID., *La riforma del codice di procedura civile*, cit. nt. 27, pp. 133-136 (citaz. a p. 133).

⁶⁴ L'idea, promossa anni addietro da De Gioannis, era quella di costituire una Corte suprema delle competenze fra i tribunali e la pubblica amministrazione, indipendente e se-

sazione assolvevano egregiamente a tale compito e, se agire si doveva, conveniva semmai intervenire sulla pluralità delle giurisdizioni, da eliminare perché contrarie all'azione «nettamente totalitaria» del regime. Al riguardo, rindossando per l'occasione l'abito dello storico, rilevava che lo Stato forte teorizzato dal fascismo era esattamente l'antitesi delle corporazioni medievali con le loro giurisdizioni privilegiate. L'unica eccezione, per il fascistissimo ministro, poteva essere evidentemente soltanto il Tribunale speciale per la difesa dello Stato⁶⁵.

Fra gli impegni connessi all'amministrazione della giustizia ai quali Solmi dovette attendere vi fu anche l'attivazione dei tribunali e dei centri di rieducazione per i minorenni, istituiti da de Francisci con il decreto legge del 20 luglio 1934. Fondati sulla concezione di marca positivista della riabilitazione e della rieducabilità del minorenne travolto, tali istituzioni non costituivano, ancora una volta, un'idea originale del regime. Pur non pervenendo a una legge organica, già sotto il ministero di Orlando erano state infatti create le premesse perché, nell'ambito della giustizia minorile, potessero affermarsi i principi della specializzazione del giudice, della non pubblicità del processo che vedeva coinvolto un minore, nonché la necessità dell'indagine sulla personalità dello stesso e del contesto in cui viveva. Sebbene più per ragioni di prestigio che di reale presa di coscienza del problema, a favorire la nascita dei tribunali dei minori e dei connessi centri di rieducazione fu però concretamente il governo mussoliniano, per il quale non erano ammessi fallimenti in un settore così fortemente controllato e programmato quale era quello dell'infanzia e della famiglia. Da qui anche la tendenza a negare il fenomeno della criminalità minorile e a spiegare la devianza in termini di malattia o di abbandono sociale e familiare. Così Solmi dava voce alle posizioni fasciste sul tema:

parata dai due ordini, composta da membri inamovibili «la quale portasse, per così dire, la bilancia eguale fra le due Autorità, a cui, come a giudice sovrano delle competenze, si l'Amministrazione, come l'Ordine giudiziario, dovessero denunciare le rispettive invasioni di attribuzioni, e senza di cui decreto non dovrebbe sospendersi sull'affare il corso della giustizia o dell'amministrazione: G. DE GIOANNIS GIANQUINTO, *Proposte di riforme intorno al sistema organico de' conflitti di attribuzioni stabilito con la legge 20 nov. 1859 (n. 3780) e con le leggi 20 marzo 1865 alleg. D, art. 10, alleg. e art. 13*, in «Archivio giuridico», X (1872), pp. 535-571 (citaz. alle pp. 556-557) e ID., *Conflitti d'attribuzioni. Trattato teorico-pratico*, Tipografia di Luigi Niccolai, Firenze 1873, pp. 271 ss.

⁶⁵ Cfr. SOLMI, *Dichiarazioni sulla codificazione fascista*, cit. nt. 52, pp. 10-13.

Sono state debellate le cause ambientali e bio-sociologiche di tale doloroso fenomeno. Questo risultato felice, che costituisce una delle conquiste più elevate del Fascismo, va attribuito in primaria parte alle organizzazioni del Regime, le quali, infondendo nella coscienza del fanciullo i principî di disciplina, di religione, di solidarietà, di devozione alla Patria, hanno ridonato all'animo giovanile la sua naturale bontà e schiettezza⁶⁶.

Inizialmente di competenza dell'Opera nazionale, maternità e infanzia, nel 1938 gli aspetti rieducativi riguardanti la devianza minorile, per espressa volontà del guardasigilli che intendeva così attuare un controllo più efficace, passarono direttamente sotto la giurisdizione del suo ministero⁶⁷.

Ulteriori e pressanti compiti andarono ad aggiungersi alla già fitta agenda del ministro dopo che il Gran Consiglio, nella riunione del 18 novembre 1936, pose all'ordine del giorno il problema della riforma del sistema bicamerale. A tal fine fu istituita una commissione, nota proprio come 'Commissione Solmi', che oltre al guardasigilli comprendeva Costanzo Ciano, Achille Starace, Giuseppe Bottai e Ferruccio Lantini. La di-

⁶⁶ A. SOLMI, *Sulla giustizia penale e sull'ordinamento giudiziario*, Tipografia del Senato, Roma 1939, pp. 10-13 (citaz. a p. 10). Sull'istituzione dei tribunali per i minorenni v., fra gli altri, C. RUGI, *La decarcerazione minorile*, in «L'altro diritto», 2010, on line: <<https://www.adir.unifi.it/rivista/2000/rugi/index.htm>> (consultato per l'ultima volta il 10 ottobre 2025).

⁶⁷ Dopo un primo parziale esperimento attuato a seguito della circolare del guardasigilli Rocco del 24 settembre 1929, il tribunale per i minorenni era stato istituito con il r.d.l. del 20 luglio 1934, n. 1404, convertito con modifiche dalla legge del 27 maggio 1935, n. 835. Il passaggio dei centri di rieducazione allo Stato fu attuato con il r.d.l. del 15 novembre 1938, n. 1802 che all'art. 1 stabiliva: «In ogni sede di Corte di appello o di sezione di Corte di appello, sono istituiti, in unico edificio, un istituto di osservazione, una casa di rieducazione, un riformatorio giudiziario e un carcere per minorenni. Il complesso di questi istituti ha nome: 'Centro di rieducazione dei minorenni'». Alla vigilia dell'istituzione del tribunale tracciava un partecipato panorama, anche storico, dei problemi e delle attese M.L. RICCIO, *Tribunale dei minorenni*, in *La donna e la famiglia nella legislazione fascista*, Edizioni de "La toga", Napoli 1933, pp. 89-116, che si segnala anche per la proposta di inserimento delle donne nella composizione del tribunale (ivi, p. 115); sull'autrice, allora presidente della Federazione Italiana Donne Giuriste, un profilo si legge in A. D'ANGELIS, *Le autrici del Nuovo Digesto Italiano e il pensiero di d'Amelio sulle donne giuriste*, in *Mariano d'Amelio*, cit. nt. 30, pp. 348-356. Per un inquadramento storico del problema della giustizia minorile è tuttora valido G. DE LEO, *La giustizia dei minori. La delinquenza minorile e le sue istituzioni*, Einaudi, Torino 1981, pp. 26 ss., spec. pp. 46 ss. (sul progetto del ministro Vittorio Emanuele Orlando e di Oronzo Quarta) e pp. 51 ss. (su Rocco e la legislazione fascista).

scussione, che vide impegnati numerosi studiosi di varie discipline e magistrati, con scambi polemici spesso assai vivaci, fu molto ampia⁶⁸. Nel corso dei lavori, in contrasto con Starace e Bottai, Solmi propose di mantenere la riforma nel quadro del sistema dei poteri previsti dallo Statuto, con la conservazione di una legittimazione di natura elettiva e di un qualche carattere di rappresentatività della nuova Camera. Le elezioni, da tenersi ogni cinque anni, erano, a suo giudizio, necessarie giacché costituivano «un grande atto di adesione del popolo al Regime»; in alternativa sarebbe stato opportuno definire la lista dei designati mediante plebiscito. Furono così predisposti due schemi di riforma: uno basato unicamente sulle designazioni e un altro che prevedeva l'approvazione della lista dei rappresentanti da parte del corpo elettorale. Nella relazione di accompagnamento alle due proposte, Solmi non mancò di rilevare come fra gli inconvenienti della designazione vi fosse quello di prescindere completamente da qualsiasi intervento diretto del popolo nella costituzione del massimo organo legislativo dello Stato, rompendo così con una tradizione ormai consolidata⁶⁹. Portati i due progetti all'esame del Gran Consiglio, quello di Solmi fu tuttavia bocciato per la ferma opposizione di Starace e si decise, come è noto, che la

⁶⁸ Si segnalano in particolare due sillogi dallo stesso titolo: *La Camera dei Fasci e delle Corporazioni*, Sansoni, Firenze 1937 e Editrice L'economia italiana, Roma 1939. Nella prima comparvero saggi di Celestino Arena, Giuseppe Chiarelli, Emilio Crosa, Lionello R. Levi Sandri, Giuliano Mazzoni, Antonio Navarra, Sergio Panunzio, Renzo Ravà, Widar Cesarini Sforza; nella seconda di Giacomo Acerbo, Carlo Alberto Biggini, Alfredo Cioffi, Ettore Conti, Carlo Costamagna, Alfredo De Marsico, Carlo E. Ferri, Michele La Torre, Luigi Lojaco, Antonio Navarra, Santi Romano. La prima era dedicata soprattutto al tema storico-dogmatico della rappresentanza politica ed era frutto di un convegno organizzato da Cesarini Sforza, allora direttore della scuola di Scienze corporative dell'Università di Pisa; si caratterizzava dunque come una riflessione tra studiosi. La seconda, pubblicata in coincidenza con l'entrata in funzione della nuova Camera, aveva invece una finalità essenzialmente pragmatico-istituzionale, essendo rivolta all'esposizione delle sue norme regolatrici; sebbene l'impostazione degli interventi fosse prevalentemente descrittiva, non mancavano aspetti di intonazione 'militante' (per esempio nei saggi di Costamagna, Cioffi e Biggini). Poiché le due miscelanee – assai autorevoli per i giuristi coinvolti e perché riguardanti una materia al centro dell'attenzione del ministero – apparvero mentre Solmi era in carica quale guardasigilli, appare strano che egli non fosse presente anche solo con una prefazione o un intervento conclusivo; l'assenza potrebbe in questo senso essere interpretata come un segno della sua scarsa autorevolezza.

⁶⁹ Per le dichiarazioni di Solmi v. F. PERFETTI, *La Camera dei Fasci e delle Corporazioni*, Bonacci editore, Roma 1991, pp. 239-240 e 305-306.

Camera dei fasci e delle corporazioni, operativa dal marzo del 1939, fosse formata dai componenti del Consiglio nazionale delle corporazioni e da quelli del Consiglio nazionale del Pnf, individuati in conformità al nuovo statuto del partito approvato dal Gran Consiglio durante la riunione del 19 marzo 1938: nessuna elezione o plebiscito, dunque, come auspicato dal ministro, dato che il rinnovo avveniva unicamente per sostituzione individuale del consigliere che scadeva dalla carica nel partito o nella corporazione, con un ricambio cioè automatico⁷⁰.

Nonostante la sconfitta personale registrata nel frangente, Solmi riusciva comunque a completare il processo di riforma costituzionale e a chiudere il cerchio dei provvedimenti riguardanti il corporativismo, avviati entrambi dal guardasigilli Rocco tra il 1925 e il 1926. Il sistema corporativo aveva infatti ora il suo assetto definitivo (si procedette a distinguere i membri effettivi dagli aggregati nei Consigli di corporazione, per ridurre il numero dei consiglieri abilitati a sedere alla Camera, altrimenti esorbitanti) e soprattutto una proiezione politica attraverso i suoi rappresentanti nella nuova Camera, che costituivano peraltro la componente più numerosa. L'ordinamento costituzionale assunse, a sua volta, una chiara impronta fascista grazie alla soppressione dei residui statutari e ai numerosi ritocchi al sistema di equilibri tra gli organi di governo. Il risultato positivo non conferì comunque alcuna gloria personale a Solmi che, pur avendo diretto la relativa commissione di studio, neppure stavolta riuscì a intestarsi il merito della riforma e a diventarne l'eponimo. Sintomatica in questo senso è l'assenza di contributi a sua firma nelle opere di commento che si susseguirono all'indomani dell'approvazione della legge. Di contro, con tempismo eccezionale, il futuro ministro di Salò Carlo Alberto Biggini inaugurò la cattedra pisana di diritto costituzionale con una prolusione in cui affrontò direttamente proprio il problema della rappresentanza della nuova Camera per la quale il guardasigilli si era speso invano in commissione. Poteva definirsi rappresentativo della nazione un organo come la Camera dei fasci e delle corporazioni cui si accedeva non per elezione, ma in virtù di una data posizione occupata? Il giurista ligure rispondeva positivamente ed entrava poi

⁷⁰ Sulla riforma della Camera dei fasci e delle corporazioni v. AQUARONE, *L'organizzazione dello Stato totalitario*, cit. nt. 11, I, pp. 271-281 e II, pp. 563-590 (per il testo della legge di riforma, lo statuto del Pnf del 1938 e la composizione della nuova Camera); DE FELICE, *Mussolini il duce*, II, cit. nt. 14, pp. 73-77; F. STRAMACCI, *Sulla riforma della rappresentanza politica nel ventennio fascista: i lavori della Commissione Solmi (1936-38)*, in «Clio», XXII (1986), n. 1, pp. 137-156; M. D'ADDIO, *La crisi dello Stato liberale e l'avvento dello Stato fascista*, in «Il Politico», LXIV (1999), n. 4, spec. pp. 545-550.

nel merito giuridico della questione. Ciò che Solmi non era stato in grado di fare⁷¹.

5. *L'asse culturale con la Germania e la firma sulle leggi razziali*

Agli inizi del 1936 Mussolini aveva intanto stabilito che fra l'Italia e la Germania esisteva un'«intima comunità di destino»: l'asse Roma-Berlino aveva cominciato a prendere forma. Con il consolidamento dell'alleanza politica, era andato intensificandosi anche il confronto tra il mondo giuridico tedesco e quello italiano. L'avvicinamento era stato tuttavia graduale e, almeno all'inizio, contrassegnato da numerose resistenze. A fare da volano della diffusione delle nuove dottrine germaniche nella penisola erano state in particolare le opere di Carl Schmitt, divulgate sin dai primi anni Trenta dalla rivista *Lo Stato* di Costamagna e tradotte in parte da Delio Cantimori⁷². Tra il 1935 e il 1936, presso il Circolo giuridico di Milano, istituto particolarmente sensibile al tema della razza, si tennero così numerose conferenze sui rapporti tra diritto nazionalsocialista e fascista che videro protagonisti, fra gli altri, Oreste Ranelletti e lo stesso Schmitt. Nel medesimo torno d'anni crebbe inoltre la partecipazione di giuristi e magistrati italiani ai periodici congressi organizzati in Germania e in Austria dall'*Akademie für Deutsches Recht*, fondata nel 1933 da Hans Frank. Scopo delle iniziative, per il ministro della giustizia del Reich, era dimostrare come fra le tradizioni giuridiche di Germania e Italia esistesse «un'intima relazione» dalla quale occorreva partire per dar vita a quel «diritto del futuro» fondato sul superamento dell'individualismo liberale che entrambe le nazioni avevano posto nel proprio programma di governo⁷³. La proposta aveva ottenuto la piena adesione di Solmi, che cominciò a guardare fattivamente alla collaborazione con il mondo giuridico germanico attivandosi in prima persona per promuovere i contatti tra i giuristi dei due paesi. Dalla cooperazione ordinamentale tra due popoli le-

⁷¹ C.A. BIGGINI, *La Camera dei Fasci e delle Corporazioni nel nuovo ordinamento costituzionale*, in *Scritti giuridici in onore di Santi Romano*, I, Cedam, Padova 1940, pp. 537-567, spec. pp. 541-542. La prolusione venne letta il 24 gennaio 1939.

⁷² D. CANTIMORI, *Principii politici del nazionalsocialismo*, Sansoni, Firenze 1935, del quale v. anche ID., *La politica di Carl Schmitt*, in «Studi germanici», I (1935), n. IV, pp. 471-489. Sul punto v., fra gli altri, N. D'ELIA, *Delio Cantimori e la cultura politica tedesca (1927-1940)*, Viella, Roma 2007, spec. pp. 79-88.

⁷³ H. FRANK, *L'intesa italo-germanica per gli studi legislativi*, in «Lo Stato», VIII (1937), fasc. XI-XII, pp. 577-583 (citaz. a p. 578).

gati da affinità storica e politica e da interessi internazionali comuni – sostenne nel discorso tenuto a Monaco nell’ottobre del 1936 –, potevano infatti derivare effetti benefici per la civiltà; le differenze, certo, vi erano – ammetteva –, ma si sarebbero potute appianare facilmente se soltanto la Germania avesse corretto gli «eccessi» del pandettismo e riconosciuto «tutto il valore spirituale e pratico del diritto romano»⁷⁴.

Le parole di Solmi preludevano all’istituzione del Comitato per le relazioni giuridiche italo-tedesche, fondato nel novembre del 1937 in occasione della riunione annuale dell’*Akademie für Deutsches Recht*. Fu quella la sede nella quale lo storico del diritto emiliano poté insistere sulla necessità di superare le divergenze esistenti fra i due sistemi per realizzare un nuovo ordine giuridico imperniato sul corporativismo, sull’autarchia economica e sulla valorizzazione della famiglia e della razza⁷⁵. Il contrasto tra nazismo e fascismo era del resto, come ebbe modo di ribadire poco dopo, «più apparente che reale»: entrambi gli ordinamenti si battevano per una concezione sociale della giustizia mediante il ricorso a metodi in molti casi analoghi, come il principio di *leadership* nel processo decisionale, la subordinazione di ogni interesse individuale o collettivo a quello dello Stato e la concezione del diritto quale strumento del potere statale⁷⁶. Nel giugno del 1938, a

⁷⁴ A. SOLMI, *L’intesa italo-germanica per gli studi legislativi*, in «Lo Stato», VIII (1937), fasc. X, pp. 513-516. Sulla partecipazione di Solmi alla missione tedesca v. la cronaca di L.-L. PALERMO, *Il viaggio di S.E. Solmi in Germania*, in «Rivista di diritto penitenziario», VIII (1937), n. 5, pp. 1050-1057. Ricostruisce l’intera vicenda A. SOMMA, *I giuristi e l’Asse culturale Roma-Berlino. Economia e politica nel diritto fascista e nazionalsocialista*, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 2005, pp. 320-323. Una rivisitazione è ora in I. BIROCCHI, *La cultura giuridica italiana di fronte al nazionalsocialismo: un’attrazione critica (1933-1942)*, di prossima pubblicazione negli Atti del Convegno “Emilio Betti e la cultura germanofona”, Trento 27-28 ottobre 2023, letto per la cortesia dell’autore.

⁷⁵ Cfr. A. SOLMI, *I lavori del Comitato per le relazioni giuridiche italo-tedesche. Il significato del Convegno*, in «Lo Stato», IX (1938), fasc. VII, pp. 385-386 e S. MESSINA, *Origini e scopo del Comitato*, in «Lo Stato», IX (1938), fasc. VII, pp. 387-394.

⁷⁶ Così sosteneva il guardasigilli italiano in A. SOLMI, *Le nuove direttive del diritto*, in «Zeitschrift der Akademie für Deutsches Recht», V (1938), pp. 176-177. Perfettamente in linea con il guardasigilli, MESSINA, *Origini e scopo del Comitato*, cit. nt. 75, p. 393: «l’attitudine dei giuristi tedeschi, di fronte al diritto romano, non è affatto così programmaticamente ostile come potrebbe con poca ponderazione dedursi da qualche eccessività polemica e da qualche caduco atteggiamento politico. [...] Il pensiero giuridico germanico, pure svolgendosi in conformità di esigenze politiche e sociali non sempre suscettibili di inquadrarsi negli schemi degli ordinamenti romani, non ripudia affatto gli eterni insegnamenti del diritto

Roma, durante i lavori del Primo Convegno giuridico italo-tedesco, gli auspici di Solmi si concretizzarono poi in un accordo totalmente inedito. Dopo il ritiro del progetto del libro quarto del quale si è detto, fu annunciato infatti che come *partner* privilegiato per la collaborazione in vista di una futura unificazione giuridica si passava dalla Francia alla Germania: un disegno mai andato in porto, del quale si approvarono soltanto le linee guida e i principi generali che avrebbero dovuto informare il «testo unico italo-germanico delle obbligazioni»⁷⁷.

A suggellare i rapporti fra Italia e Germania arrivò infine la firma, il 23 novembre 1938, di un accordo culturale teso a incrementare la diffusione dell'insegnamento delle rispettive lingue e la promozione degli scambi accademici fra i due paesi⁷⁸. Soltanto pochi giorni prima, era stato promulgato il decreto legge con il quale il regime fascista aveva ufficialmente varato la legislazione antiebraica e di difesa della razza, che Solmi si preoccupò di illustrare anche sulla rivista dell'*Akademie für Deutsches Recht*. Al tema fu dedicata una sezione del Secondo Congresso italo-tedesco svoltosi a Vienna nel marzo del 1939⁷⁹. In quei mesi frenetici, la materia era stata del resto al centro delle preoccupazioni del ministro, alle prese con lo spinoso problema di armonizzare il libro primo del codice civile, di imminente pubblicazione, con la politica razziale del regime. Il 1° settembre 1938 aveva così chiesto un appuntamento con il capo del governo per trattare di persona la questione. Risultato principale dell'incontro fu il comma 3 dell'art. 1 («le

di Roma». Su Salvatore Messina, magistrato che partecipò ai lavori del Comitato italo-tedesco fino alla fine del 1940, v. A. MENICONI, *Un diario della transizione. La testimonianza dell'alto magistrato Salvatore Messina (1943-1945)*, in «Le Carte e la Storia», XXX (2024), n. 2, pp. 155-174.

⁷⁷ La vicenda è già stata ampiamente ricostruita e illustrata da CHIODI, *Costruire una nuova legalità*, cit. nt. 21, spec. pp. 241-260. Notizie anche in SOMMA, *I giuristi e l'Asse culturale Roma-Berlino*, cit. nt. 74, pp. 416-418.

⁷⁸ Sull'accordo culturale italo-tedesco v. J. PETERSEN, *L'accordo culturale fra l'Italia e la Germania del 23 novembre 1938*, in *Fascismo e nazional socialismo*, a cura di K.D. Bracher e L. Valiani, il Mulino, Bologna 1986, pp. 331-387.

⁷⁹ Sul punto si rinvia in particolare ai lavori di RONDINONE, *Storia inedita della codificazione civile*, cit. nt. 25, pp. 162-168; SOMMA, *I giuristi e l'Asse culturale Roma-Berlino*, cit. nt. 74, pp. 407-432; S. FALCONIERI, *La legge sulla razza. Strategie e luoghi del discorso giuridico fascista*, il Mulino, Bologna 2012, spec. pp. 38-40; S. GENTILE, *La legalità del male. L'offensiva mussoliniana contro gli ebrei nella prospettiva storico-giuridica (1938-1945)*, Giappichelli, Torino 2013, pp. 90-98; G. ACERBI, *Le leggi antiebraiche e razziali italiane ed il ceto dei giuristi*, Giuffrè, Milano 2014, pp. 129-132.

limitazioni alla capacità giuridica derivanti dall'appartenenza a determinate razze sono stabilite da leggi speciali»), che segnava l'abbandono della concettualizzazione soggettivistica ancora adottata nei progetti precedenti – in virtù della quale l'uomo era soggetto di diritti dal momento della nascita – e il passaggio alla categoria astratta e perciò modulabile della capacità giuridica, che si acquistava sì al momento della nascita ma con possibili limitazioni derivanti dall'appartenenza a determinate razze stabilite da leggi speciali⁸⁰. Era la fine del dogma dell'uguaglianza della capacità giuridica di ogni essere umano, aberrante innovazione che Solmi rivendicava direttamente a sé: le modifiche introdotte al codice, come scriveva al sovrano, erano difatti quelle che seguivano alle proposte fatte dalla commissione parlamentare e che lui stesso, «dopo maturo esame», aveva creduto necessario apportare⁸¹. In questo modo, come assicurava con riferimento al diritto delle persone e al diritto di famiglia,

Tutta la disciplina degli istituti giuridici inerenti a queste materie [era] stata interamente rinnovata e adeguata alle esigenze dello Stato fascista, provvedendosi alla difesa della nostra razza da ogni pericolosa contaminazione che [potesse] in qualsiasi modo infirmare la saldezza delle sue forze fisiche e spirituali⁸².

⁸⁰ In merito, vedi su tutti F. TREGGIARI, *Legislazione razziale e codice civile: un'indagine stratigrafica*, in *Le leggi antiebraiche nell'ordinamento italiano*, a cura di G. Speciale, Pàtron editore, Bologna 2013, spec. pp. 112-122. Così scriveva Solmi nell'appunto intitolato *Problema della razza e libro I del nuovo codice civile*: «la materia del libro I, siccome quella che tratta del diritto matrimoniale e di famiglia, presenta riflessi con il problema della Razza, per modo che le concrete soluzioni che questo problema avrà in sede politica potranno avere ripercussioni, a seconda del loro contenuto e della loro ampiezza, anche in sede di riforma dei codici». Il documento è riprodotto in TETI, *Documenti d'archivio*, cit. nt. 14, pp. 385-387 (per il documento) e pp. 373-378 (per il commento). Con riguardo alla vicenda e ai relativi documenti d'archivio v. anche G. ALPA, *La cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano*, Laterza, Roma-Bari 2000, pp. 270-287; RONDINONE, *Storia inedita della codificazione civile*, cit. nt. 25, pp. 153-162; S. GENTILE, *Le leggi razziali. Scienza giuridica, norme, circolari*, EDUCatt, Milano 2010, pp. 145-163. Cfr. inoltre G. SPECIALE, *Giudici e razza nell'Italia fascista*, Giappichelli, Torino 2007.

⁸¹ Lo ha giustamente notato e segnalato TREGGIARI, *Legislazione razziale e codice civile*, cit. nt. 80, p. 120.

⁸² V. la *Relazione a S.M. il Re Imperatore del Ministro Guardasigilli (Solmi) presentata all'udienza del 12 dicembre 1938-XVII per l'approvazione del testo delle Disposizioni sull'applicazione delle leggi in generale e del Libro Primo del Codice civile*, in MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Codice civile. Libro Primo*, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma 1938, p. 3. A spiegare senza mezzi ter-

Nella successiva relazione ministeriale di accompagnamento al decreto legge del 24 aprile 1939 n. 640, discorrendo di perdita della patria potestà, Solmi chiarì infine che la denominazione di ‘razza ariana’ era stata utilizzata nel codice non «col proposito di definire antropologicamente una determinata razza ma soltanto per il criterio, voluto dalla legge, di distinguere nettamente la razza ebraica o le altre razze estranee che non si [erano] fuse nella razza propria del popolo italiano»⁸³. L’idea riprendeva quella già avanzata *ex professo* in diversi scritti ove aveva sostenuto che la funzione essenziale di ogni ordinamento era quella «di conservare la stirpe e di renderla capace di opere civili»⁸⁴. Membro del comitato scientifico de *Il diritto razzista* (insieme con Santi Romano, Pier Silverio Leicht, Giangastone Bolla e Fulvio Maroi), Solmi si spese anche sul piano scientifico per provare a esaltare il valore unificante dell’identità culturale, nel tentativo tutto fascista di riconoscere alle proprie dottrine razziste un’ascendenza romana e latina, così da marcare le differenze rispetto alla più efferata impostazione nazista.

Il razzismo continuava comunque a rimanere un potente elemento di

mini la novità davanti al Circolo giuridico di Milano ci avrebbe pensato il capo dell’ufficio legislativo del ministero Gaetano Azzariti: «Fino ad ora si insegnava che la capacità giuridica è eguale per tutti, e che né l’età, né il sesso, né la religione, né la razza sono rilevanti nel campo del diritto privato. L’insegnamento deve essere rettificato. Oggi l’appartenenza a determinate razze è causa di limitazioni della capacità giuridica [...]. Già dall’art. 1, dove si parla della capacità giuridica, appare chiaro che il tono della legge è mutato e che vecchi principii, i quali apparivano assiomatici, sono stati abbandonati. La verità è che i principii giuridici non sono immutabili ed eterni» (G. AZZARITI, *La famiglia nel nuovo Codice civile italiano*, in *Linee fondamentali della nuova legislazione civile italiana sulla famiglia, la proprietà privata, il lavoro e l’impresa*, Tipografia Lucini, Milano 1943, p. 33).

⁸³ Cfr. la *Relazione di S.E. il Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, a Sua Maestà il Re Imperatore, in udienza del 24 aprile 1939-XVII, sul decreto concernente disposizioni per l’attuazione del Libro Primo del Codice Civile e disposizioni transitorie*, in «Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia», supplemento ordinario n. 105 del 3 maggio 1939, pp. 7-8. Coerentemente con quanto sostenuto, il 5 dicembre 1938, Solmi aveva bandito un concorso per 214 posti da uditore giudiziario nel quale ai candidati, oltre all’attestazione che certificasse l’iscrizione al Pnf, veniva richiesta una dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica: «Bollettino Ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia», a. LX, n. 2, 10 gennaio 1939, pp. 10-11.

⁸⁴ Così in A. SOLMI, *L’unità etnica della nazione italiana nella storia*, in «La difesa della razza», I (1938), n. 1, pp. 8-11 (citaz. a p. 11). All’intervento del guardasigilli venne dato risalto anche su «Lo Stato», IX (1938), fasc. VIII-IX, pp. 507-508.

consolidamento con l'alleato tedesco⁸⁵. Il giurista emiliano seguì anche dopo la fine del suo mandato a fornire il proprio apporto a una storia patria dominata dal mito della stirpe con diversi contributi nei quali ribadì l'idea che il nuovo codice civile aveva dovuto prendere «necessariamente in considerazione il problema della razza, per garantire ai cittadini italiani quella posizione di giusto riguardo e di difesa, che è indispensabile per salvarli da dannose svalutazioni e da pericolose contaminazioni»: la difesa della «razza italiana» era infatti «un principio essenziale non soltanto per lo Stato nazionale, ma anche per le esigenze della difesa della civiltà e del diritto»⁸⁶.

⁸⁵ Cfr., per esempio, A. SOLMI, *La difesa della razza*, in «Zeitschrift der Akademie für Deutsches Recht», V (1938), p. 795: «La creazione dello Stato popolo, come realizzazione concreta del nuovo Stato fascista, porta necessariamente al principio della difesa della razza, ossia alla difesa dei nuclei nativi della schiatta che costituiscono l'unità demografica nazionale. Non era possibile ammettere che elementi di altre razze, e specialmente di razza ebraica, elementi rimasti tenacemente avvinti alla propria genesi o sopravvenuti da paesi stranieri, restassero confusi entro la razza nazionale, con grave pericolo per questa; non era possibile consentire che elementi etnici stranieri, legati ad un vincolo di evidente internazionalismo, continuassero un'opera di lenta disintegrazione nazionale. [...] L'Italia fascista, per la difesa del suo popolo, dopo la conquista di un vasto Impero africano, necessario all'espansione delle sue forze demografiche, ha dovuto adottare una politica razzista». Sulle differenze tra la politica razziale italiana e quella tedesca v. A. SOMMA, *Sulla comparabilità dell'Olocausto e sulla comparabilità tra fascismi: le equivalenze funzionali tra razzismi italiano e tedesco*, in *Leggi razziali. Passato/Presente*, a cura di G. Resta e V. Zeno-Zencovich, Roma TrE-Press, Roma 2015, pp. 107-125; per alcuni aspetti v. anche I. PAVAN, *Prime note su razzismo e diritto in Italia. L'esperienza della rivista «Il Diritto razzista» (1939-1942)*, in *Culture e libertà. Studi di storia in onore di Roberto Vivarelli*, a cura di D. Menozzi, M. Moretti, R. Pertici, Edizioni della Normale, Pisa 2006, pp. 371-418. Sulle convergenze fra le due politiche v. N. D'ELIA, *Giuseppe Bottai e la Germania nazista. I rapporti italo-tedeschi e la politica culturale fascista*, Carocci, Roma 2019, p. 116 e *passim*.

⁸⁶ Cfr. SOLMI, *L'interpretazione della legge*, cit. nt. 26, pp. 111-115 (citaz. a p. 115). Cfr. anche la lezione al corso su *La politica fascista della razza*, tenuta nel 1939 nella sede centrale dell'Istituto nazionale di cultura fascista: A. SOLMI, *Da Roma a noi: unità di storia, unità di popolo*, in *Politica fascista della razza*, Istituto Nazionale di Cultura Fascista, Roma 1940, pp. 23-36 (in cui definì la razza italiana «ariana di tipo mediterraneo»). Un'improbabile difesa della politica internazionale della Germania si legge in A. SOLMI, *I fattori della nuova storia. La nuova Germania*, in «Le vie d'Italia», a. XLVI, n. 11, novembre 1940, pp. 1217-1222. Riferimenti agli interventi di Solmi in E. DE CRISTOFARO, *Codice della persecuzione. I giuristi e il razzismo nei regimi nazista e fascista*, Giappichelli, Torino 2008, *ad nomen* e S. VINCI, *L'abominevole babele del diritto. Nazismo e fascismo fra diritto germanico e diritto romano italiano*, in

Era la prova del permanere di una totale acquiescenza da parte dello storico del diritto emiliano alle direttive del regime anche dopo il sollevamento dall'incarico di guardasigilli avvenuto l'11 luglio 1939, quando Mussolini, volendo chiudere i principali cantieri aperti nel comparto giuridico e in particolare il capitolo della codificazione, decise che era tempo di sostituire il debole e compassato ministro con un politico di polso. Tentare di dare un giudizio sulla sua attività al servizio della Giustizia sarebbe azzardato. Solmi veniva dall'accademia e certo nel mondo del diritto era una figura conosciuta, ma non aveva una grande presa anche a causa di quella personalità poco dinamica e strutturalmente conservatrice che lo portava a non allontanarsi mai dal conformismo prevalente nella politica e nella cultura. Sono note, perché divulgate nel diario di Calamandrei, le critiche malevole lanciate all'indomani del suo esautoramento da numerosi magistrati che avevano collaborato con lui, fra le quali spiccano le accuse, non decisive ma in qualche modo attendibili, che dietro al ministero vi fossero i fratelli della moglie Ines Dallari, il filosofo del diritto Gino e l'avvocato Guido, che il guardasigilli aveva portato con sé e che pare lucrassero sulla stretta parentela⁸⁷. È comunque un fatto che il licenziamento, piombato come al solito a ciel sereno, ebbe un forte impatto sull'ex ministro che chiese a Mussolini un'immediata udienza nel corso della quale riuscì a ottenere ragguardevoli provvidenze compensative per l'allontanamento dal dicastero di via Arenula, quali un seggio senatoriale, il trasferimento alla Sapienza di Roma e numerosi altri benefici economici e di *status*. Se ciò sia stato frutto di riconoscenza e di stima genuina da parte del duce o il prodotto di una qualche forma di condizionamento che Solmi era in grado di esercitare, allo stato dei documenti non è però dato saperlo⁸⁸.

Saggi e ricerche sul Novecento giuridico, a cura di A. De Martino, Giappichelli, Torino 2014, spec. pp. 90-98.

⁸⁷ Molte delle lettere di protesta sono conservate in ACS, *Segreteria particolare del duce (1922-1945)*, *Carteggio riservato*, b. 93, fasc. Solmi Arrigo. Per la testimonianza del processualcivile fiorentino v. P. CALAMANDREI, *Diario*, I, 1939-1941, Edizioni di storia e letteratura, Roma 2015, pp. 62, 112-113, 119, 236, 241.

⁸⁸ Per il trasferimento d'autorità sulla cattedra romana di diritto comune nel luglio del 1939, con decorrenza 20 ottobre 1939, v. il decreto di Bottai senza chiamata della Facoltà in ACS, *Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale Istruzione Superiore, Miscellanea di Direzioni diverse (I-II-III) (1929-1945)*, b. 58, fasc. Solmi Arrigo. Per tutti gli altri benefici ottenuti dal giurista emiliano v. ACS, *Segreteria particolare del duce (1922-1945)*, *Carteggio riservato*, b. 93, fasc. Solmi Arrigo.